



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

Decreto dirigente unità organizzativa 7 settembre 2020 - n. 10289

Proroga dei Termini dell'avviso pubblico, approvato con il decreto 9312/2020, per la realizzazione dell'offerta formativa di istruzione tecnica superiore da avviare nell'a.f. 2020/2021 2

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente unità organizzativa 3 settembre 2020 - n. 10198

Determinazioni in ordine al controllo della specie storno per prevenire danni all'agricoltura mediante prelievo venatorio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92 - d.g.r. 23 giugno 2020 - n. XI/3274 4

Decreto dirigente struttura 1 settembre 2020 - n. 10095

D.lgs. 29 marzo 2004, n.102 – Misure a sostegno delle imprese agricole e degli enti interessati dai danni da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi eccezionali – danni alle produzioni da *Halyomorpha halys* (cimice asiatica) nel territorio della provincia di Bergamo – anno 2019 - approvazione degli elenchi con esiti istruttori 6

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 7 settembre 2020 - n. 10288

2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 – Azione III.3.B.1.2: approvazione della revisione del bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia, in attuazione della d.g.r. 3431/2020. 8

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

Decreto dirigente unità organizzativa 4 settembre 2020 - n. 10257

Infopoint Valmasino – Conferma Riconoscimento e modifica del riconoscimento da infopoint standard stagionale a infopoint diffuso stagionale 58

Decreto dirigente unità organizzativa 4 settembre 2020 - n. 10258

Infopoint diffuso stagionale Valgerola – Conferma riconoscimento 59

Decreto dirigente unità organizzativa 4 settembre 2020 - n. 10259

Infopoint standard Valseriana e Val di Scalve, infopoint standard Borghi della Presolana – Conferma riconoscimento, infopoint diffuso stagionale ARS Val di Scalve, infopoint diffuso Terre del Vescovado - Riconoscimento 60

Decreto dirigente unità organizzativa 4 settembre 2020 - n. 10260

Infopoint standard Varenna – Conferma riconoscimento e modifica della tipologia da annuale a stagionale 62

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.u.o. 7 settembre 2020 - n. 10289

Proroga dei Termini dell'avviso pubblico, approvato con il decreto 9312/2020, per la realizzazione dell'offerta formativa di istruzione tecnica superiore da avviare nell'a.f. 2020/2021

IL DIRIGENTE DELL'U.O.
SISTEMA DUALE E DIRITTO ALLO STUDIO

Visto il d.p.c.m. 25 gennaio 2008 con il quale sono state approvate le linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori ed è stato stabilito che le Regioni, nell'ambito della loro autonomia, prevedano la realizzazione degli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);

Richiamate:

- la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007, «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30
- la legge regionale n. 22 del 28 settembre 2006 «Il mercato del lavoro in Lombardia» come modificata dalla l.r. n. 9 del 4 luglio 2018;
- la legge regionale n. 30 del 5 ottobre 2015 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - (Regolamento generale);
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio in cui sono definite le priorità di investimento del FSE, declinate in relazione a ciascuno degli obiettivi tematici individuati nel citato Regolamento 1304/2013, che devono essere concentrati prioritariamente sull'occupazione e sostegno alla mobilità professionale; sull'istruzione, rafforzamento delle competenze e formazione permanente; sull'inclusione sociale e lotta contro la povertà ed infine sul rafforzamento della capacità istituzionale;
- il Regolamento delegato (UE) 2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019 con cui sono stati approvati le Unità di Costo standard per la formazione realizzata Negli Istituti Tecnici Superiori;
- il Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 di Regione Lombardia, approvato con Decisione della Commissione C(2014)10098 del 17 dicembre 2014, Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final e la relativa modifica approvata con Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e con decisione C(2019)3048 del 30 aprile 2019;

Richiamati gli obiettivi degli interventi finanziati a valere sul PO FSE di Regione Lombardia 2014-2020, e in particolare relativamente all'Asse I, l'obiettivo specifico 8.1 «Aumentare l'occupazione dei giovani», finalizzato al rapido inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, attraverso la realizzazione dell'azione 8.1.1 «Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)».

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, di cui alla d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 che individua, tra gli obiettivi prioritari dell'azione di Governo regionale,

il rafforzamento dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nell'ottica del consolidamento di una filiera formativa professionalizzante completa, che consenta agli studenti lombardi di poter proseguire il proprio percorso formativo specializzandosi, acquisendo competenze tecnico-professionali strategiche per sostenere l'innovazione e il progresso tecnologico del sistema produttivo lombardo, nel quadro del rafforzamento del sistema di istruzione e formazione professionale duale.

Richiamata la d.g.r. n. XI/3062 del 20 aprile 2020 avente ad oggetto «Programmazione regionale triennale del sistema di alta formazione tecnica e professionale (percorsi ITS e IFTS) per le annualità formative 2020/21 e 2021/22» con cui sono state approvate, nell'allegato B, le indicazioni per l'«Offerta formativa ITS» relativa all'a.f. 2020/2021 disponendo lo stanziamento complessivo triennale di 29.000.000,00 per la programmazione dell'offerta formativa delle Fondazioni ITS;

Visto il decreto 9312 del 30 luglio 2020 con cui è stato approvato l'Avviso per la realizzazione dell'offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore da avviare nell'a.f. 2020/2021 in cui è stato stabilito il termine del 7 settembre 2020 ore 17,00 quale termine per la presentazione delle proposte progettuali;

Dato atto che per la presentazione della proposta progettuale è previsto che, in via preliminare, il soggetto richiedente inserisca sulla piattaforma SIUF le informazioni relative all'anagrafica della Fondazione, successivamente, proceda a caricare le informazioni relative alla Scheda Progetto, ai percorsi Nuovi e/o da Confermare e infine trasmetta la pratica al sistema informativo Bandi Online per la creazione della domanda di contributo;

Viste le diverse segnalazioni pervenute dalle Fondazioni ITS relative a diverse criticità informatiche rispetto alla corretta produzione e trasmissione della scheda-progetto che hanno determinato dei ritardi nella presentazione delle domande;

Dato atto che tale procedura, introdotta per la prima volta sull'avviso per la realizzazione dell'offerta ITS, è risultata particolarmente complessa e che risulta necessario intervenire per garantire la corretta trasmissione dei dati dalla piattaforma SIUF alla Piattaforma Bandi on line;

Considerato che risulta necessario approvare una proroga del termine previsto dall'Avviso per consentire la risoluzione dei processi informatici e consentire alla Fondazione la corretta e completa presentazione del progetto;

Ritenuto, pertanto, di prorogare fino alle ore 17:00 dell'11 settembre 2020 la scadenza del termine fissato dal Decreto n. 9312/2020 per la presentazione delle proposte progettuali relative ai percorsi ITS per l'anno formativo 2020/21, facendo salve tutte le restanti determinazioni del medesimo decreto;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi e sul sito www.fse.regione.lombardia.it;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei termini previsti dalla d.g.r. n. 3062 del 20 aprile 2020 con cui sono state approvate le linee di indirizzo per la programmazione degli interventi di ITS per l'a.s. 2020/21 al fine di garantire l'avvio dei percorsi ITS in tempi coerenti con il calendario dell'anno formativo 2020/21;

Viste:

- la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, con cui è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura;
- la l.r. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;
- la legge regionale n. 46 del 17 dicembre 2019 «Bilancio di previsione 2020/2022»;
- d.g.r. 2731 del 23 dicembre 2019 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione 2020-2022-Piano alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2020-Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 -Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house-prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti il decreto del Segretario Generale n. 20067 del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto «Bilancio Finanziario Gestionale 2019/2021»;

- il decreto n 19178 del 31 dicembre 2019 del Segretario Generale avente ad oggetto «Bilancio finanziario e gestionale 2020-2022»;
- il decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 239 del 14 gennaio 2020 con cui si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie del Bilancio pluriennale 2020/2022 ai Dirigenti delle Unità Organizzative della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

Richiamati inoltre:

- l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 «I Provvedimento organizzativo 2018 - XI Legislatura»
- la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018 «Il Provvedimento organizzativo 2018», con cui sono stati nominati i Direttori delle Direzioni centrali, generali e di Area di funzione specialistica, con efficacia dal 1 giugno 2018;
- la d.g.r. n. XI/1678 del 27 maggio 2019 «V Provvedimento organizzativo 2019», con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale;
- la d.g.r. n. XI/2190 del 30 settembre 2019 «IX Provvedimento organizzativo 2019», con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale;

Visti, inoltre:

- il decreto n. 925 del 12 febbraio 2016 «Nomina del comitato di sorveglianza del programma operativo regionale del fondo sociale europeo (FSE) - Programmazione comunitaria 2014-2020 - Regione Lombardia» in cui viene individuata come responsabile dell'Asse III FSE dr.ssa Brunella Reverberi,
- il decreto n. 7345 del 26 luglio 2016 con cui il Direttore generale della D.G. istruzione, formazione e lavoro, in qualità di Autorità di Gestione del POR FSE, nomina la dr.ssa Brunella Reverberi - Dirigente della U.O Sistema educativo e diritto allo studio della D.G. Istruzione, formazione e lavoro, per la gestione dei fondi del POR FSE 2014-2020, responsabile dell'Asse III «Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente»;
- il decreto n. 7938 del 3 giugno 2019 di modifica dei responsabili di Asse a seguito del V provvedimento organizzativo 2019 di cui alla d.g.r. n. XI/1678 del 27 maggio 2019;
- decreto del Direttore Generale del 16 dicembre 2016, n. 13372 «POR FSE 2014-2020. Adozione del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)» e ss.mm.ii.;

DECRETA

1. di prorogare fino alle ore 17:00 dell'11 settembre 2020 la scadenza del termine fissato dal decreto n. 9312/2020 per la presentazione delle proposte progettuali relativi ai percorsi ITS per l'anno formativo 2020/21, facendo salve tutte le restanti determinazioni del medesimo decreto;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi e sul sito www.fse.regione.lombardia.it;

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Brunella Reverberi

Serie Ordinaria n. 37 - Mercoledì 09 settembre 2020

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 3 settembre 2020 - n. 10198**Determinazioni in ordine al controllo della specie storno per prevenire danni all'agricoltura mediante prelievo venatorio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92 - d.g.r. 23 giugno 2020 - n. XI/3274**

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI
MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO
E POLITICHE FAUNISTICO - VENATORIE

Vista la d.g.r. 23 giugno 2020 - n. XI/3274 «Autorizzazione al controllo della specie storno per prevenire danni all'agricoltura mediante prelievo venatorio nel periodo 1 settembre - 31 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92»;

Considerato che tale atto prevede:

- un numero massimo pari a 8.000 capi prelevabili ed un numero massimo pari a 600 cacciatori autorizzabili al controllo;
- che i cacciatori interessati al prelievo devono, in base alla residenza anagrafica, fare richiesta di autorizzazione al controllo ai rispettivi uffici agricoltura foreste caccia e pesca territoriali ed alla Provincia di Sondrio, nel periodo compreso tra 1 agosto e il 31 agosto 2020 e che, in caso di superamento del numero massimo di 600, verrà adottato il criterio limitativo dell'ordine cronologico di arrivo delle domande;
- di rimandare ad un successivo atto del dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi la definizione del carniere complessivo in funzione del numero di domande pervenute;

Preso atto che sono pervenute complessivamente n. 260 richieste di autorizzazione e pertanto, non necessita operare una selezione cronologica;

Valutato, pertanto, al fine di non superare il numero massimo complessivo a livello regionale pari a 8.000 capi, di prevedere che ogni cacciatore autorizzato al controllo dello storno ai sensi della d.g.r. 23 giugno 2020 - n. XI/3274 possa prelevare un numero non superiore a 30 capi totali nel corso del periodo consentito ed un numero di capi giornalieri non superiore a quello previsto dalla vigente normativa in materia faunistico-venatoria per l'avifauna migratoria pari a 30 capi complessivi;

Ritenuto altresì necessario:

- approvare il modello di tesserino venatorio aggiuntivo, allegato quale parte integrante al presente atto, che il cacciatore, prima dell'inizio dell'attività venatoria allo storno, sul luogo di caccia, è tenuto a compilare, indicando giorno/ATC/CAC/Provincia/Comune/coltura presente (frutteto e vigneto);
- disporre che ogni capo prelevato sia annotato, oltre che sul tesserino regionale utilizzando il codice della specie Storno, ovvero ST e sul tesserino venatorio aggiuntivo di cui al punto precedente;
- prevedere che il cacciatore riconsegni il tesserino venatorio aggiuntivo all'ufficio agricoltura foreste caccia e pesca territoriale ed alla Provincia di Sondrio, entro e non oltre il 30 novembre 2020;
- che in caso di controllo da parte della vigilanza il cacciatore esibisca il provvedimento autorizzativo dell'ufficio agricoltura foreste caccia e pesca territoriale/Provincia di Sondrio ed il tesserino aggiuntivo anzidetto;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Unità Organizzativa Sviluppo di Sistemi forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico - Venatorie individuate dalla d.g.r. XI/2795 del 31 gennaio 2020;

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti legislativi della XI legislatura;

DECRETA

1. fatto salvo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale 23 giugno 2020 - n. XI/3274 e dalla vigente disciplina regionale in materia di attività venatoria, di stabilire che ogni cacciatore autorizzato, con provvedimento dell'ufficio agricoltura foreste caccia e pesca territoriale e della Provincia di Sondrio, al controllo dello storno mediante prelievo venatorio nel periodo 1 settembre - 31 ottobre 2020, possa prelevare, nel corso dell'intero periodo, un numero non superiore a 30 capi complessivi,

fermo restando che, ai sensi della vigente normativa in materia faunistico-venatoria:

- non è possibile prelevare più di 30 capi di migratoria (storno compreso) per ogni giornata di caccia;
 - il prelievo può essere esercitato esclusivamente nella forma di caccia prescelta e negli Ambiti o Comprensori di Caccia di iscrizione;
2. di approvare il modello di tesserino venatorio aggiuntivo, allegato quale parte integrante del presente atto, che ogni ufficio agricoltura foreste caccia e pesca territoriale/Provincia di Sondrio dovrà consegnare, completo di data e timbro, ai cacciatori autorizzati al prelievo;
 3. di disporre che il cacciatore:
 - prima dell'inizio dell'attività di prelievo dello storno sul luogo di caccia, debba compilare il tesserino venatorio aggiuntivo indicando giorno/ATC/CAC/Provincia/Comune/coltura presente (frutteti e vigneti);
 - annoti presso il Comune e la coltura indicate sul tesserino aggiuntivo, i capi totali di storno prelevati, fermo restando l'obbligo di segnatura sul tesserino venatorio regionale, ai sensi della vigente normativa, utilizzando il codice della specie Storno, ovvero ST;
 - entro e non oltre il 30 novembre 2020, riconsegni il tesserino venatorio aggiuntivo all'ufficio agricoltura foreste caccia e pesca territoriale di residenza/Provincia di Sondrio;
 - che in caso di controllo da parte della vigilanza il cacciatore esibisca il provvedimento autorizzativo dell'ufficio agricoltura foreste caccia e pesca territoriale/Provincia di Sondrio ed il tesserino aggiuntivo;
 4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

Il dirigente
Roberto Daffonchio

— • —

Serie Ordinaria n. 37 - Mercoledì 09 settembre 2020

D.d.s. 1 settembre 2020 - n. 10095

D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 - Misure a sostegno delle imprese agricole e degli enti interessati dai danni da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi eccezionali - danni alle produzioni da *Halyomorpha halys* (cimice asiatica) nel territorio della provincia di Bergamo - anno 2019 - approvazione degli elenchi con esiti istruttori

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA - BERGAMO

Visti:

- il d.lgs. 102/2004 «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della L. 38/2003, in particolare l'art. 5 comma 2 lett. a) e b) e comma 3;
- il d.d.s. 18 dicembre 2017, n. 16292 «Procedure operative per l'attuazione degli interventi di competenza regionale a sostegno delle imprese agricole ed enti interessati dai danni da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi eccezionali di cui al d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni»;
- il d.m. 21 gennaio 2019 recante piano assicurativo agricolo 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (G.U.) del 10 aprile 2019, n. 86;
- la d.g.r., 24 febbraio 2020, n. 2871 con la quale Regione Lombardia ha delimitato i territori danneggiati e richiesto al Mi.P.A.A.F. le provvidenze concedibili ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) del d.lgs. 102/2004, per la compensazione dei danni alle produzioni agricole causati dagli attacchi di infestazioni parassitarie della Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) nell'annata agraria 2019, in favore delle aziende agricole ricadenti nei seguenti territori comunali della provincia di Bergamo: Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Brignano Gera d'Adda, Cenate Sopra, Costa Volpino, Predore, Riva di Solto, Sovere, Spirano, Treviglio;

Richiamati

- il d.m. 13 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. 3 giugno 2020, n. 140, di «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia nell'anno 2019» che individua i seguenti Comuni interessati dall'evento: Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Brignano Gera d'Adda, Cenate Sopra, Costa Volpino, Predore, Riva di Solto, Sovere, Spirano, Treviglio;
- il d.m. 29 aprile 2020, n. 4502 «Disposizioni applicative interventi di cui all'articolo 1, comma 501 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Ristoro danni causati dall'organismo nocivo *Halyomorpha Halys*»;
- la circolare del MiPAAF del 22 maggio 2020, prot. n. 0016449 che disciplina le procedure di richiesta ed erogazione degli aiuti relativi ai danni causati dall'organismo nocivo *Halyomorpha halys*;
- le disposizioni in merito al procedimento di campionatura dei controlli pervenute con nota della D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi del 9 luglio 2020, prot. n. M1.2020.0168576;

Dato atto che sono pervenute e protocollate entro i termini di 45 giorni previsti dal punto 4.3 del d.d.s. 16 maggio 2016, n. 4277, n. 5 istanze di aziende agricole;

Viste le risultanze delle istruttorie delle sopracitate domande di erogazione aiuti relativi ai danni causati dall'organismo nocivo *Halyomorpha halys*;

Richiamato quanto previsto dalla circolare del MiPAAF del 22 maggio 2020, prot. n. 0016449 relativamente al controllo del 5% delle istanze complessivamente pervenute;

Vista la nota della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Protocollo M1.2020.0168576 del 09 luglio 2020, con quale vengono stabiliti i criteri di priorità per i controlli a campione del 5% delle domande pervenute;

Dato atto che la Struttura Agricoltura, foreste, caccia e pesca di Bergamo ha estratto a campione di n. 1 azienda agricola, sul complessivo delle n. 5 istanze pervenute, come indicata nella tabella di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di approvare gli esiti istruttori delle domande pervenute come riportati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei termi-

ni di procedimento, previsti in 120 giorni dalle «Procedure Operative»;

- le verifiche di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 verranno effettuate in occasione dell'erogazione del contributo effettivamente concesso;

Visti, ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- i provvedimenti della XI legislatura ed in particolare la d.g.r. 4 aprile 2018, n. 5 «Primo Provvedimento Organizzativo 2018», la d.g.r. 17 maggio 2018, n. 126 «Secondo Provvedimento Organizzativo 2018» e la d.g.r. 30 settembre 2019, n. 2190 del «Nono Provvedimento Organizzativo»;
- la d.g.r. 28 giugno 2018, n. 294 «IV Provvedimento Organizzativo 2018» con la quale Alberto Lugoboni è stato nominato dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Bergamo;

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi:

DECRETA

1. di approvare gli esiti istruttori di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi all'elenco delle istanze pervenute alla Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo per l'evento calamitoso «danni alle produzioni da *Halyomorpha halys* (cimice asiatica) nel territorio della provincia di Bergamo - anno 2019», con l'indicazione dell'importo ammissibile a contributo;

2. di dare atto che la percentuale di risarcimento sarà stabilita nei limiti delle disponibilità finanziarie regionali e sarà applicata nella stessa misura per tutti i beneficiari, in applicazione delle priorità stabilite dalla graduatoria;

3. di dare atto che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 verrà effettuata dalla D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi in sede di adozione del decreto di concessione e di impegno della relativa spesa;

4. di dare atto che le verifiche di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 verranno effettuate in occasione dell'atto di erogazione della relativa spesa;

5. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa, i ricorsi indicati dal punto 4.4 del d.d.s. 18 dicembre 2017, n. 16292;

6. di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza, alla D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi;

7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Alberto Lugoboni

_____ • _____

Allegato A

**D.LGS. 29 MARZO 2004, N.102 - DANNI ALLE PRODUZIONI DA HALYOMORPHA HALYS (CIMICE ASIATICA)
NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO**

ESITI ISTRUTTORI

n.prog.	Protocollo	Data arrivo	Data prot.	Denominazione Azienda	Indirizzo	Cap	Comune - Sede Legale	CUAA	Comuni interessati	Danno dichiarato	plv media aziendale	% danno istruttoria	Cultura danneggiata
1	M1.2020.141814	19/06/2020	22/06/2020	Azienda Agricola Valpredina	Via Piada, 1	24069	Cenate Sopra	MRAMT81E11L388A	Cenate Sopra	4.685,12 €	8.670,26 €	54,04%	Olivo
2	M1.2020.173325	16/07/2020	16/07/2020	Mantolina Girardelli Valentino*	Via Donizetti 6	24060	Predore	GHRVNT88E10B393W	Predore	9.990,55 €	9.795,56 €	101,99%	Olivo
3	M1.2020.174303	17/07/2020	20/07/2020	Zenli Francesco	Via Ronchi 23	24060	Riva di Solto	ZNTFNC62M09E704H	Riva di Solto	10.592,00 €	16.289,95 €	65,02%	Olivo
4	M1.2020.174307	17/07/2020	20/07/2020	Golonka Anna Katarzyna	Via Cal del Rosso 4	24062	Costa Volpino	GLNNK177C49Z127W	Costa Volpino	4.882,50 €	8.739,15 €	55,87%	Olivo
5	M1.2020.174293	17/07/2020	20/07/2020	Società Agricola Alba di Pedrinola Marco Tullio & C. sas	Via Brighenti 1	24065	Lovere	03369580166	Lovere	11.943,37 €	10.418,49 €	114,64%	Olivo

* Azienda sottoposta a controllo documentale

Serie Ordinaria n. 37 - Mercoledì 09 settembre 2020

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 7 settembre 2020 - n. 10288
2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 -
Azione III.3.B.1.2: approvazione della revisione del bando per
la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI
alle fiere internazionali in Lombardia, in attuazione della d.g.r.
3431/2020

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
 INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO
 E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- la Comunicazione C (2020) 1863 della Commissione Europea del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», e s.m.i., ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis) e 6 (controllo);
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Richiamati:

- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015)923, aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017)4222 del 20 giugno 2017, C(2018)5551 del 13 agosto 2018 e C(2019)274 del 23 gennaio 2019;
- la d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;
- la d.g.r. n. X/6983 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto: «Presa d'atto della I riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017)4222 del 20 giugno 2017»;

- la d.g.r. n. XI/549 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto «Presa d'atto della II Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2018)5551 del 13 agosto 2018»;
- la d.g.r. n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 avente ad oggetto «Presa d'atto della III Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2019)274 del 23 gennaio 2019»;
- la d.g.r. n. XI/2253 del 14 ottobre 2019 avente ad oggetto «Presa d'atto della IV Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2019)6960 del 24 settembre 2019»;

Dato atto che il Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese e in particolare, con l'Azione III.3.b.1.2:

- punta a favorire la creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati, tra l'altro, a promuovere accordi commerciali;
- prevede, all'interno di tale azione, iniziative per il rafforzamento del sistema fieristico lombardo in funzione competitiva e a servizio delle PMI, anche attraverso la partecipazione delle PMI alle fiere lombarde di livello internazionale;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, che individua tra le proprie priorità il sostegno alla partecipazione delle piccole e medie imprese alle manifestazioni fieristiche, utilizzando strumenti strutturati, finalizzati ad accompagnare le PMI che volessero affacciarsi ai processi di internazionalizzazione, come occasione di sviluppo della competitività, anche a livello internazionale;

Richiamati inoltre:

- la d.g.r. 1968 del 22 luglio 2019, che approvava, a valere sul POR FESR 2014-2020, Asse III Azione III.3.B.1.2, i criteri per l'emaneazione di un bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia, prevedendo una dotazione finanziaria complessiva per la misura di € 4.200.000,00;
- il d.d.u.o. 15407 del 28 ottobre 2019, con cui è stato approvato il «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia»;
- i d.d.u.o. n. 2761 del 2 marzo 2020, n. 3580 del 20 marzo 2020, n. 4114 del 2 aprile 2020, n. 5363 del 05 maggio 2020 e n. 8862 del 22 luglio 2020, con cui sono state concesse agevolazioni alle imprese richiedenti per un importo complessivo di € 1.366.925,66;
- la d.g.r. 3431 del 28 luglio 2020, che approva la revisione dei criteri applicativi per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia di cui, alla d.g.r. 1968 del 22 luglio 2019, al fine di far fronte alle esigenze di rilancio delle imprese e del settore fieristico a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Dato atto che la dotazione finanziaria della misura approvata con decreto 15407/2019, pari a € 4.200.000,00, trovava iniziale copertura a valere sui seguenti capitoli e sulle seguenti annualità:

- anno 2020 complessivi € 2.700.000,00 così suddivisi:
 - per € 1.350.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.10839 POR FESR 2014- 2020 - RISORSE UE - COMPETITIVITÀ - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;
 - per € 945.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.10855 POR FESR 2014-2020 RISORSE STATO - COMPETITIVITÀ - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;
 - per € 405.000,00 a valere sul cap. 14.01.203.10873 POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITÀ - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;
- anno 2021 complessivi € 1.500.000,00 così suddivisi:
 - per € 750.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.10839 POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - COMPETITIVITÀ - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;
 - per € 525.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.10855 POR FESR 2014-2020 RISORSE STATO - COMPETITIVITÀ - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;

- per € 225.000,00 a valere sul cap. 14.01.203.10873 POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITÀ - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;

Dato atto che

- in base alla richiamata d.g.r. 3431/2020, la dotazione finanziaria del presente bando è pari alla differenza tra la dotazione finanziaria stabilita dalla precedente d.g.r. 1968/2019 e dal bando di cui al decreto 15407/2019, pari a € 4.200.000, e l'importo delle risorse già assegnate e da assegnare, fino a chiusura dello sportello relativo al bando di cui al citato 15407/2019, e che tale dotazione, al 16 luglio 2020 risulta, sulla base delle concessioni già effettuate e delle domande ancora da istruire, non inferiore a € 2.747.587,34;
- all'interno della dotazione del presente bando sopra indicata, è prevista una riserva fino a massimo € 700.000, se disponibili, destinata al finanziamento delle domande presentate da «Nuovi espositori», come definiti all'Allegato A del presente atto;

Ritenuto pertanto, in attuazione della richiamata d.g.r. 3431/2020, di approvare la revisione del «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia», come definita all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti

concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;

- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Dato atto inoltre che, come stabilito dalla d.g.r. 3431/2020, gli aiuti di cui al bando in oggetto:

- sono concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- sono concessi sotto forma di contributo a fondo perduto;
- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, e s.m.i., nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrate in predetti regimi;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE

Serie Ordinaria n. 37 - Mercoledì 09 settembre 2020

1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;

- sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e dell'aiuto SA.57021;
- sono concessi alle imprese che attestino di avere sede operativa nel territorio regionale al momento dell'erogazione dell'aiuto;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Verificato che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA – CAR» n. 13008;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, tramite i propri uffici, provvederà a:

- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
- verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Dato atto infine che, come stabilito dalla d.g.r. 3431/2020, decorso il termine del 31 dicembre 2020, salvo proroghe del suddetto Quadro temporaneo e dell'aiuto SA.57021, l'erogazione di tali contributi sarà attuata nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Dato atto che, in caso di applicazione del suddetto regime «de minimis»:

- gli aiuti non saranno concessi alle imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013;
- i soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 in cui:
- attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni sopra citate di cui al Reg. (UE) 1407/2013 e Reg. 1301/2013;
- informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del suddetto Regolamento, ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

Stabilito che, per le domande presentate entro il termine di validità del Quadro Temporaneo ma concesse successivamente al predetto termine, l'aiuto verrà concesso sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e s.m.i.;

Dato atto che, in coerenza con quanto previsto dall'art. 72 del Reg. UE 1303/2013, il Sistema di Gestione e Controllo (S.I.G.E.CO.) del POR FESR, definito dall'Autorità di Gestione con decreto n. 11912 del 18 novembre 2016 e s.m.i., prevede che nell'attuazione del Programma venga osservato il principio di separazione delle funzioni di gestione e controllo;

Dato atto in particolare che, ai sensi di quanto previsto dal S.I.G.E.CO., il Responsabile di Asse deve assicurare che, con riferimento alla medesima operazione, per la gestione delle fasi di selezione e concessione, da un lato, e delle attività di verifica documentale e di liquidazione della spesa, dall'altro, venga garantita l'applicazione del principio di separazione delle funzioni;

Dato atto che la qualifica di Responsabile d'Asse attribuisce al Responsabile medesimo il potere di organizzare l'esercizio delle proprie funzioni, garantendo in ogni caso l'applicazio-

ne del principio di separazione delle funzioni in attuazione del S.I.G.E.CO.;

Dato atto che il richiamato decreto 15407/2019 individuava, in funzione dell'applicazione del principio di separazione delle funzioni, nell'ambito del «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia»:

- il Dirigente pro tempore della U.O. Commercio, Servizi e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico quale Responsabile del Procedimento per le fasi di selezione e concessione delle agevolazioni;
- il Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Start Up, l'Artigianato e le Microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico quale Responsabile del Procedimento per le fasi di verifica documentale e di liquidazione della spesa;

Ritenuto di confermare, col presente provvedimento, i Responsabili del Procedimento individuati per le differenti fasi come sopra specificato;

Acquisiti i pareri positivi:

- del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all'Allegato C) della d.g.r. n. 6777/2017, nella seduta del 04 settembre 2020;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea, istituito con d.g.r. n. 365/2018, espresso con consultazione scritta in data 04 settembre 2020;
- dell'Autorità di Gestione del POR-FESR 2014-2020, con nota prot. n. O1.2020.0013883 del 04 settembre 2020;

Vista la comunicazione del 01 settembre 2020 della Struttura competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Viste:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione del triennio corrente;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti Organizzativi dell'XI Legislatura;

Richiamato il d.d.u.o. n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 ha nominato il dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all'Innovazione delle imprese quale responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.b.1.2. del POR FESR 2014-2020;

DECRETA

1. Di approvare la revisione del «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di dare atto che la dotazione finanziaria per il bando in oggetto è pari alla differenza tra la dotazione prevista dal decreto 15407/2019, pari a € 4.200.000, e l'importo delle risorse già assegnate e da assegnare, fino a chiusura dello sportello relativo al bando di cui al citato 15407/2019;

3. Di dare atto che all'interno della dotazione del presente bando sopra indicata, è prevista una riserva fino a massimo € 700.000, se disponibili, destinata al finanziamento delle domande presentate da «Nuovi espositori», come definiti all'Allegato A del presente atto;

4. Di dare atto che la concessione degli aiuti a valere sul bando in oggetto è effettuata sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

5. Di dare atto inoltre che, decorso il termine del 31 dicembre 2020, salvo proroghe del suddetto Quadro temporaneo e dell'aiuto SA.57021, l'erogazione di tali aiuti sarà attuata nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», e s.m.i. con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

6. Di confermare, come stabilito dal decreto 15407/2019, in funzione dell'applicazione del principio di separazione delle funzioni, nell'ambito del «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia» di cui a presente provvedimento:

- il Dirigente pro tempore della U.O. Commercio, Servizi e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico quale Responsabile del Procedimento per le fasi di selezione e concessione delle agevolazioni;
- il Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Start Up, l'Artigianato e le Microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico quale Responsabile del Procedimento per le fasi di verifica documentale e di liquidazione della spesa;

7. Di comunicare il presente provvedimento all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 e agli incaricati delle funzioni delegate;

8. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

9. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi - e sul sito dedicato alla Programmazione Europea www.ue.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti

— • —

Allegato A



REGIONE LOMBARDIA

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E
DELL’OCCUPAZIONE”
(Cofinanziato con il FESR)**

**Asse prioritario III – Promuovere la competitività delle piccole e medie
imprese**

**Azione III.3.b.1.2 – Creazione di occasioni di incontro tra imprenditori
italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti e a promuovere
accordi commerciali e altre iniziative attive di informazione e
promozione rivolte a potenziali investitori esteri**

**BANDO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE DELLE PMI
ALLE FIERE INTERNAZIONALI IN LOMBARDIA**

Versione in vigore dal 15/09/2020

Sommario

A. INTERVENTO, SOGGETTI E RISORSE

- A.1 Finalità e obiettivi
- A.2 Riferimenti normativi
- A.3 Soggetti beneficiari
- A.4 Dotazione finanziaria

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

- B.1 Caratteristiche dell'agevolazione
- B.2 Regime di aiuto
 - B.2.a Quadro temporaneo
 - B.2.b Regime De Minimis
- B.3 Progetti finanziabili
- B.4 Spese ammissibili e soglie minime di ammissibilità

C. TEMPI E FASI DEL PROCEDIMENTO

- C.1 Presentazione delle domande
 - C.1.a Derghe ai termini in fase di prima applicazione
- C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse
- C.3 Istruttoria
 - C.3.a Verifica di ammissibilità delle domande
 - C.3.b Valutazione delle domande
 - C.3.d Integrazione documentale
 - C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti
- C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione
 - C.4.a Caratteristiche della fase di rendicontazione
 - C.4.b Variazioni progettuali e rideterminazioni dei contributi

D. DISPOSIZIONI FINALI

- D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari
 - D.1.a Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa
- D.2 Decadenze e rinunce dei soggetti beneficiari
- D.3 Proroghe dei termini
- D.4 Ispezioni e controlli
- D.5 Monitoraggio dei risultati
- D.6 Responsabile del procedimento
- D.7 Trattamento dei dati personali
- D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

D.9 Diritto di accesso agli atti

D.10 Definizioni e glossario

D.11 Riepilogo date e termini temporali

ALLEGATI

Allegato 1 – Scheda progetto

Allegato 2 – Budget di progetto

Allegato 3 – Modulo per il calcolo della dimensione d'impresa

Allegato 4 – Dichiarazione sostitutiva per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL

Allegato 5 – Informativa sul trattamento dei dati personali

A. INTERVENTO, SOGGETTI E RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando è promosso in attuazione dell'Azione III.3.b.1.2 del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia finanziato tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, finalizzata alla creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri, per l'attrazione di investimenti, la promozione di accordi commerciali e altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri.

Nello specifico, il presente bando attua la D.G.R. n. XI/3431 del 28/07/2020 ed è finalizzato a promuovere l'attrattività del "Sistema Lombardia" sui mercati globali creando occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti e a promuovere accordi commerciali, attraverso il sostegno alla partecipazione delle piccole e medie imprese alle manifestazioni fieristiche di livello internazionale che si svolgono in Lombardia, come strumento per sostenere la ripresa delle imprese e del sistema fieristico nel suo complesso dopo la crisi indotta dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il presente bando sostituisce, per le domande presentate a partire dalla data del 15/09/2020, la precedente versione del bando approvata con decreto n. 15407 del 28/10/2019¹.

A.2 Riferimenti normativi

Normativa dell'Unione Europea:

- **Regolamento (UE) n. 1303/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n.1301/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (UE) n. 1080/2006;
- **Comunicazione C (2020) 1863** della Commissione Europea del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i.;
- **Decisione C (2020) 3482** della Commissione Europea del 21/05/2020 che riconosce la compatibilità dell'Aiuto di Stato SA.57021;

¹ In attuazione della precedente D.G.R. n. XI/1968 del 22/07/2019.

- **Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e s.m.i.;
- **Regolamento (UE) n. 651/2014** della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, relativamente all'Allegato 1 "Definizione di PMI";
- **Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- **Regolamento (UE) n. 679/2016** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Normativa nazionale:

- **Legge 7 agosto 1990, n. 241** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- **Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82** "Codice dell'amministrazione digitale"
- **Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123** "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- **Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33** "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- **Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159** "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i.;
- **Accordo di Partenariato** presentato dal Governo italiano alla Commissione Europea, approvato con Decisione C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 – CCI 2014IT16M8PA001, così come successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 final del 8 febbraio 2018;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22** "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115**, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni";
- **Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34** "Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia", convertito con modificazioni dalla Legge

17 luglio 2020, n. 77, relativamente al "Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato" (Aiuto di Stato SA.57021);

- **Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196** "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642** "Disciplina dell'imposta di bollo".

Normativa regionale:

- **Legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1** "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria";
- **Legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6** "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" e s.m.i., relativamente al Titolo IV "Manifestazioni fieristiche";
- **Regolamento 12 aprile 2003, n. 5** "Attuazione della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30 Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo" e s.m.i.;
- **Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020** adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 1923, aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) 4222 del 20 giugno 2017, C(2018) 5551 del 13 agosto 2018, C(2019) 274 del 23 gennaio 2019 e C(2019) 6960 del 24 settembre 2019, con relativa DGR n. XI/2253 del 14/10/2019 di presa d'atto da parte della Giunta regionale;
- **Deliberazione di Giunta regionale 22 luglio 2019 n. XI/1968** "2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 – Azione III.3.b.1.2: approvazione dei criteri applicativi per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia";
- **Deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 2020 n. XI/3431** "2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 – Azione III.3.b.1.2: revisione dei criteri applicativi per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia di cui alla D.G.R. 1968 del 22/07/2019";
- **Decreto del Dirigente di Unità Organizzativa n. 15407** del 28/10/2019 "2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 – Azione III.3.b.1.2: approvazione del bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia.

A.3 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda per il presente bando le **Micro, Piccole e Medie Imprese** (MPMI) in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere MPMI ai sensi dell'allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014;
- b) Essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive;
- c) Non essere attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 3 comma 3 del Reg. (UE) n.1301/2013;

- d) Essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- e) Non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs.;
- f) Non essere in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 18 del Regolamento (UE) 651/2014, alla data del 31/12/2019, per gli aiuti concessi in applicazione del Regime di Aiuto "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e dell'Aiuto di SA.57021.

Successivamente allo scadere del periodo di vigenza del suddetto Quadro temporaneo e dell'Aiuto di Stato SA.57021, con la conseguente applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "De Minimis", per poter presentare domanda sul presente bando le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) dovranno:

- g) Essere in possesso dei requisiti di cui al precedente capoverso alle lettere da a) a e), con esclusione del requisito di cui alla lettera f);
- h) Non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. UE n. 1407/2013 "De minimis".

Per le **domande presentate entro il termine di validità del Quadro Temporaneo ma concesse successivamente al predetto termine**, l'aiuto verrà concesso sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "De Minimis" e s.m.i. come disposto al punto B.2.b, fatto salvo il rispetto, da parte dell'impresa richiedente, dei requisiti e dei massimali da questo previsti.

I requisiti di ammissibilità dovranno essere posseduti **alla data di presentazione della domanda** e, fatta eccezione per la dimensione d'impresa di cui alla precedente lettera a), mantenuti **fino all'erogazione dell'agevolazione**.

Inoltre, all'atto della richiesta di erogazione dell'agevolazione, i soggetti beneficiari dovranno essere in possesso di almeno **una sede operativa attiva in Lombardia**.

A.4 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente bando è pari alla **differenza tra la dotazione prevista dal bando di cui al decreto 15407 del 28/10/2019, pari a € 4.200.000,00 e l'importo delle risorse già assegnate e da assegnare**, fino a chiusura dello sportello relativo al bando di cui al citato 15407/2019. Le risorse sono stanziare nell'ambito dell'Asse III Azione III.3.b.1.2 del POR FESR 2014-2020.

All'interno della dotazione del presente bando sopra indicata, è prevista una riserva **fino a massimo € 700.000, se disponibili, destinata al finanziamento delle domande presentate da "Nuovi espositori"**, come definiti al successivo paragrafo B.1 "Caratteristiche dell'agevolazione".

Tale riserva resterà in vigore **fino al 30 giugno 2021**. Decorso tale termine, le eventuali risorse della riserva non utilizzate saranno rimesse a disposizione di tutte le imprese richiedenti senza distinzione.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione

Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse nella forma del contributo a **fondo perduto**. Non saranno ammissibili progetti con spese inferiori a **€ 6.000**.

L'agevolazione è concessa in percentuale delle spese ammissibili, secondo il seguente dettaglio:

1) Nuovi espositori

Laddove l'impresa richiedente, relativamente a **tutte le fiere** indicate nel progetto, **non abbia partecipato**:

- **nelle precedenti 3 edizioni**, per le fiere con cadenza **annuale o inferiore**;
- **nelle precedenti 2 edizioni**, per le fiere con cadenza **biennale o superiore**;

L'agevolazione è concessa fino a un **massimo di € 15.000**, con la seguente intensità di aiuto:

- **50%** delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione ad **una sola fiera**;
- **60%** delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione a **due o più fiere**, incluse diverse edizioni della stessa fiera.

2) Espositori abituali

Laddove l'impresa richiedente, relativamente ad **almeno una delle fiere** indicate nel progetto, **abbia già partecipato almeno una volta nelle precedenti 2 o 3 edizioni**, a seconda della cadenza della fiera, l'agevolazione è concessa fino a un **massimo di € 10.000**, con la seguente intensità di aiuto:

- **40%** delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione ad **una sola fiera**;
- **50%** delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione a **due o più fiere**, incluse diverse edizioni della stessa fiera.

3) Premialità

L'intensità di aiuto massima concedibile, sia nel caso di nuovi espositori che di espositori abituali, è incrementata di:

- **+5%**, in caso di **microimpresa**, come definita all'allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014
- **+5%**, in caso di **startup** (impresa iscritta al Registro Imprese e attiva da non più di 24 mesi)

L'**intensità di aiuto massima concedibile** risulta pertanto pari al **70%** delle spese ammissibili per i nuovi espositori e al **60%** per gli espositori abituali.

B.2 Regime di aiuto

B.2.a Quadro temporaneo

Gli aiuti di cui al presente atto sono concessi nell'ambito del **Regime quadro della disciplina degli Aiuti di Stato SA.57021** e in particolare della sezione 3.1 della **Comunicazione C (2020) 1863** della Commissione Europea del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.

Ai sensi del suddetto Regime, gli aiuti:

- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento (UE) n. 651/2014 di esenzione per categorie, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e dell'Aiuto di Stato SA.57021.

Per le **domande presentate entro il termine di validità del Quadro Temporaneo ma concesse successivamente al predetto termine**, l'aiuto verrà concesso sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "De Minimis" e s.m.i. come disposto al punto B.2.b, fatto salvo il rispetto, da parte dell'impresa richiedente, dei requisiti e dei massimali da questo previsti.

B.2.b Regime De Minimis

Successivamente allo scadere del periodo di vigenza del suddetto Quadro temporaneo e dell'Aiuto di Stato SA.57021, gli aiuti di cui al presente atto saranno concessi sulla base del **Regolamento (UE) n. 1407/2013** del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "**de minimis**" e s.m.i.

In base a tale regolamento, una **impresa unica** (art. 2, comma 2) può ottenere aiuti, a qualsiasi titolo, complessivamente non superiori ad euro 200.000,00 o euro

100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi, nell'ultimo triennio (art. 3, comma 2). Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.

Se l'impresa unica richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale pertinente, l'aiuto non può beneficiare del suddetto regolamento (art. 3.7). L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Non sono ammessi sul presente bando gli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non si applica agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

Gli aiuti "de minimis" di cui al presente bando possono essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili secondo quanto previsto all'art. 5 del suddetto Regolamento.

B.3 Progetti finanziabili

Sono ammissibili progetti che prevedano **la partecipazione dell'impresa richiedente a una o più fiere** con qualifica **internazionale**, inserite nel calendario fieristico regionale, approvato annualmente con decreto di Regione Lombardia, che si svolgano **in Lombardia**.

Ogni domanda può prevedere la partecipazione ad una o a più fiere, intese come **fiere distinte o diverse edizioni della stessa fiera**. Qualora il progetto preveda la partecipazione a più di una fiera, l'intensità di aiuto massima riconosciuta sarà maggiore (cfr. punto B.1 "Caratteristiche dell'agevolazione").

È ammessa solo la partecipazione come **espositore diretto**, titolare dell'area espositiva. Non è ammessa la partecipazione come co-espositore o impresa rappresentata.

I progetti devono afferire **alla sede operativa ubicata in Lombardia** oggetto di intervento.

Sono ammissibili le fiere che abbiano data di inizio nel periodo compreso **tra il 1° settembre 2020 e il 31 dicembre 2022**.

Il termine ultimo per la realizzazione delle attività, il sostenimento delle spese e la rendicontazione da parte del beneficiario è il **31 marzo 2023**. Rispetto a tale termine ultimo **non possono essere concesse proroghe**.

B.4 Spese ammissibili e soglie minime di ammissibilità

Sono ammissibili le seguenti spese:

- 1) **Costi per la partecipazione alla fiera**, quali:
 - a. Affitto area espositiva
 - b. Quote di iscrizione, quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione
 - c. Allestimento stand
 - d. Allacciamenti (energia elettrica, acqua, internet, ecc.) e pulizia stand
 - e. Iscrizione al catalogo della manifestazione
 - f. Hostess e interpreti impiegati allo stand
- 2) **Consulenze** propedeutiche alla partecipazione alla fiera e consulenze per la gestione dei follow up e **spese di comunicazione relative alla fiera** (massimo **20% della voce di spesa 1**), ed in particolare:

Consulenze:

 - a. Progettazione dello stand
 - b. Ricerca partner e organizzazione di incontri in fiera
 - c. Consulenze relative a: contrattualistica con l'estero, dogane e fiscalità estera, pagamenti e trasporti internazionali

Spese di comunicazione:

 - d. Brochure e materiali promozionali, anche in forma digitale
 - e. Pubblicità e marketing in fiera e sui canali online
- 3) **Costi di personale** (riconosciuti in maniera **forfettaria** nella misura del **20% delle voci di spesa 1 e 2**)
- 4) **Costi generali** (riconosciuti in maniera **forfettaria** nella misura del **7% delle voci di spesa 1, 2 e 3**).

Per le spese di personale e le spese generali si fa ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui al Reg. (UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1046/18.

Non saranno ammissibili progetti con **spese inferiori a € 6.000**.

Nel caso in cui, successivamente alla presentazione della domanda, **una delle fiere selezionate venga annullata** da parte dell'organizzatore della stessa, con conseguente riduzione della spesa ammissibile, se l'annullamento della fiera riduce l'investimento totale **al di sotto della soglia minima di € 6.000** richiesta dal bando

per l'ammissibilità del progetto, la domanda si considera **comunque ammissibile**, rispetto al suddetto requisito.

Sono ammissibili le spese sostenute dal soggetto beneficiario ritenute pertinenti e direttamente imputabili al progetto e i cui giustificativi di spesa, e relative quietanze, decorrano **dalla data di pubblicazione del presente bando**, ad eccezione di eventuali acconti o pagamenti anticipati per l'iscrizione e l'affitto dell'area espositiva (voci di spesa 1.a e 1.b), che sono ammissibili anche se sostenute in data antecedente alla pubblicazione del bando, purché riferite ad una manifestazione che si svolga nel periodo ammissibile sopra indicato, e fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.1.a "Deroghe ai termini in fase di prima applicazione". Come data di sostenimento della spesa si intende la **data di emissione della relativa fattura**. Le spese devono essere quietanzate entro il termine di cui all'art. b3.

Sono ammissibili anche spese di consulenza, di cui al punto 2 sopra riportato, **sostenute entro il termine per la presentazione della rendicontazione finale**, per eventuali "follow up" di contatti e relazioni instaurate in fiera, sempre nel limite del 20% previsto per la corrispondente categoria di spesa.

Le spese si intendono al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.

Le spese ammissibili devono afferire ed essere sostenute **con riferimento alla sede operativa attiva in Lombardia** in cui verrà realizzato il progetto ammesso all'agevolazione. Saranno pertanto ammissibili solamente spese riferibili alla sede legale o operativa del soggetto beneficiario sita in Lombardia.

Per le spese di personale e le spese generali (voci di spesa 3 e 4) si fa ricorso alle opzioni semplificate dei costi di cui al Reg. (UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1046/2018.

Non sono ammissibili:

- Le spese fatturate da soggetti con rapporti di controllo o collegamento come definiti ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- I pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra soggetto beneficiario e fornitore;
- Le spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari);
- Le spese di viaggio (trasferta, vitto e alloggio);
- Le spese per meri adeguamenti ad obblighi di legge;
- I lavori in economia;
- Qualsiasi forma di autofatturazione.

C. TEMPI E FASI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere presentate esclusivamente in via telematica tramite il sistema informatico "**Bandi Online**" (www.bandi.servizirl.it/) **a partire dal 15 settembre 2020, ore 10.00.**

Regione Lombardia sospenderà lo sportello qualora la somma dei contributi richiesti con le domande pervenute sul presente bando e sul bando di cui al decreto 15407/2019 sia superiore del 25% rispetto alla dotazione finanziaria iniziale di 4.200.000. Le domande protocollate che eccedano tale dotazione finanziaria iniziale saranno poste in lista di attesa.

Le domande dovranno essere presentate **almeno 30 giorni prima della data di inizio della prima fiera** oggetto del progetto, fatto salvo quanto successivamente specificato al paragrafo C.1.a "Deroghe ai termini in fase di prima applicazione".

All'invio della domanda, il sistema informatico procederà a verificare la dotazione finanziaria residua. Il sistema accoglierà e protocollerà le domande fino al raggiungimento di un **importo complessivo di agevolazioni richieste pari al 125% della dotazione finanziaria iniziale**. Superato tale limite, non sarà possibile presentare ulteriori domande.

Qualora, una volta esaurita l'istruttoria delle domande in lista d'attesa, dovessero risultare risorse non assegnate, il Responsabile del Procedimento si riserva di riaprire il sistema informatico per consentire la presentazione di ulteriori domande. Di tale riapertura sarà data adeguata informazione.

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti all'interno di un "**Manuale Utente**" appositamente predisposto e reso disponibile all'interno del sistema.

Per presentare domanda di partecipazione, l'impresa richiedente deve avere un profilo attivo sul sistema informatico. Nel caso in cui non sia profilato, l'impresa richiedente deve:

- Registrarsi come utente, al fine del rilascio delle credenziali di accesso al sistema informatico (la registrazione deve essere effettuata dalla persona incaricata della compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente);
- Provvedere alla profilazione dell'impresa richiedente, inserendo tutti i dati richiesti dal sistema;
- Attendere la validazione del profilo (i tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative).

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del sistema informativo è a esclusiva cura e responsabilità dell'impresa richiedente.

È necessario che l'impresa richiedente indichi nella domanda un **indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido e funzionante** dove saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti al bando.

La domanda deve includere la seguente documentazione:

- a) **Richiesta di agevolazione**, generata dal sistema informatico e contenente tutte le attestazioni, ai sensi del DPR 445/2000, relative al possesso dei requisiti di ammissibilità, sottoscritta con firma elettronica dal legale rappresentante o altro soggetto con potere di firma;
- b) **Scheda progetto**, redatta secondo il facsimile Allegato 1 scaricabile dal sistema e contenente l'indicazione delle fiere a cui l'impresa richiedente intende partecipare e la descrizione del progetto di partecipazione previsto;
- c) **Budget di progetto**, redatto secondo il facsimile Allegato 2 scaricabile dal sistema e contenente il dettaglio delle spese previste;
- d) **Modulo di verifica della dimensione d'impresa**, redatto secondo il facsimile Allegato 3, scaricabile dal sistema, e debitamente compilato;
- e) Eventuale **Certificazione di responsabilità sociale d'impresa SA 8000**, qualora l'impresa richiedente abbia dichiarato di possedere tale requisito di premialità.
- f) Eventuale **Dichiarazione sostitutiva per soggetti che NON hanno posizione INPS/INAIL**, redatta secondo il facsimile Allegato 4, scaricabile dal sistema, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o altro soggetto con potere di firma.

La mancata presentazione in allegato alla domanda della "Scheda progetto" e del "Budget di progetto" di cui alle lettere b) e c) comporta l'inammissibilità della domanda.

La sottoscrizione della modulistica sopra indicata dovrà essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto con potere di firma (amministratore, procuratore ecc.). **Tale potere di firma dovrà risultare presso il Registro delle Imprese.**

Applicazione del regime "de minimis". Per l'applicazione agli aiuti di cui al presente atto, allo scadere del periodo di vigenza del suddetto Quadro temporaneo e dell' Aiuto di Stato SA.57021, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e s.m.i., ai sensi del punto B.2.b, le imprese dovranno allegare alla domanda, in aggiunta alla documentazione sopra indicata, una ulteriore **dichiarazione attestante il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto** a monte o a valle dell'impresa richiedente, di cui all'art. 2.2 lett.c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013. La relativa modulistica sarà successivamente approvata con provvedimento del Responsabile del Procedimento per la fase di concessione e messa a disposizione delle imprese richiedenti.

Per le domande presentate entro il termine di validità del Quadro Temporaneo ma concesse successivamente al predetto termine, a cui è applicato il Regolamento (UE) n. 1407/2013 e s.m.i., **la suddetta dichiarazione sarà richiesta da Finlombarda quale integrazione documentale**, come previsto al punto C.3.d.

Firma elettronica. Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta

Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/02/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti.

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). L'acquisizione di DURC negativo comporta la non ammissibilità della domanda. In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Antimafia. Ai fini della concessione dell'agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 sul possesso di tale requisito, con le conseguenti responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del citato DPR 445/2000. La veridicità di tali dichiarazioni sarà verificata a campione tramite l'interrogazione della Banca Dati Nazionale Antimafia di cui al Capo V del D. Lgs. n. 159/2011.

Imposta di bollo. La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo.

Per ogni impresa richiedente può essere **ammessa e finanziata una sola domanda**. A seguito di non ammissione della domanda presentata o di rinuncia ad una domanda già ammessa e finanziata, potrà quindi essere presentata una nuova domanda².

La mancata osservanza dei termini e delle modalità di presentazione sopra descritti costituisce causa di **inammissibilità formale** della domanda di partecipazione.

C.1.a Dereghe ai termini in fase di prima applicazione

Per le domande presentate **fino al 15 ottobre 2020, non dovrà essere rispettato il termine per la presentazione di 30 giorni** prima della data di inizio della prima fiera. In particolare, potrà essere presentata domanda anche per fiere che si siano già svolte, purché **con data di inizio non antecedente al 1° settembre 2020**;

² In particolare, non potranno essere finanziate le imprese che abbiano già ottenuto una domanda ammessa e finanziata sulla precedente versione del bando di cui al decreto 15407/2019, a meno che non abbiano rinunciato all'agevolazione già concessa.

Inoltre, per le **fiere con data di inizio fino al 31 ottobre 2020**, sono **ammissibili le spese sostenute a partire dalla data del 4 agosto 2020**³, in deroga al termine generale previsto al punto B.4 “Spese ammissibili e soglie minime di ammissibilità”. Valgono in ogni caso le stesse eccezioni relative ad acconti e pagamenti anticipati per iscrizione e affitto dell'area espositiva previste al richiamato punto B.4.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

Le domande saranno selezionate secondo una **procedura valutativa a sportello**, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 123/98. L'istruttoria sarà effettuata **secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle domande presentate**, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.

Le domande accolte e protocollate dal sistema informatico in eccesso rispetto alla dotazione finanziaria del bando, ai sensi del punto C.1 “Presentazione delle domande”, saranno poste in **lista d'attesa** e valutate solo qualora vengano liberate risorse a seguito della verifica di inammissibilità di domande precedentemente presentate.

La procedura per l'assegnazione delle risorse prevede una fase di **verifica di ammissibilità formale** della domanda e una fase di **valutazione di merito** del progetto, con l'attribuzione di un punteggio compreso tra 0 e 100.

Verranno ammesse le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale e tecnica che abbiano ottenuto un **punteggio di almeno 50 punti su 100**, secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle domande presentate, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.

C.3 Istruttoria

L'istruttoria delle domande di partecipazione prevede una durata complessiva fino ad un massimo di **90 giorni dall'invio al protocollo della domanda** di partecipazione al bando, salvo sospensione dei termini per richiesta di integrazioni documentali di cui al successivo punto C.3.d.

C.3.a Verifica di ammissibilità delle domande

La verifica di ammissibilità formale delle domande sarà effettuata a cura di Finlombarda e sarà finalizzata ad accertare:

- La regolarità formale della documentazione prodotta e la sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando;
- La sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi ed oggettivi previsti dal bando.

Solo in caso di esito positivo della verifica di ammissibilità formale, la domanda sarà ammessa alla valutazione di merito del progetto. In caso di inammissibilità della stessa, l'esito dell'istruttoria sarà recepito con decreto del Responsabile del

³ Data di pubblicazione della D.G.R. XI/3431 del 28/07/2020.

Procedimento e comunicato all'impresa richiedente tramite Posta Elettronica Certificata.

C.3.b Valutazione delle domande

La valutazione di merito del progetto presentato sarà effettuata a cura di un apposito Nucleo di Valutazione nominato con apposito provvedimento di Regione Lombardia.

Il Nucleo di Valutazione provvederà ad attribuire a ciascun progetto un punteggio compreso tra 0 e 100, sulla base dei seguenti criteri:

Criterio di valutazione	Componenti	Punteggio massimo
Qualità degli elementi progettuali	Qualità della descrizione del progetto e delle attività da svolgere	0-20
	Rispondenza del progetto con le finalità del bando	0-20
Chiarezza e raggiungibilità degli obiettivi previsti dal progetto	Qualità della descrizione degli obiettivi del progetto	0-20
	Raggiungibilità degli obiettivi del progetto	0-20
Congruità dei costi e dei tempi di realizzazione	Congruità dei costi del progetto	0-10
	Congruità dei tempi di realizzazione del progetto	0-10
Totale		0-100

La valutazione prenderà in considerazione gli elementi indicati dall'impresa richiedente nella Scheda progetto e nel Budget di progetto, di cui al punto C.1 "Presentazione delle domande".

Saranno inoltre concesse le seguenti premialità di punteggio aggiuntive:

- **5 punti** alle imprese in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni di sostenibilità sociale:
 - **Rating di Legalità**, almeno con il punteggio base di una stelletta, attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (ai sensi della Delibera AGCM del 15 maggio 2018, n. 27165 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità);
 - **Certificazioni di responsabilità sociale d'impresa** secondo la norma **SA 8000**;

- **5 punti** alle imprese con una **componente femminile maggioritaria** in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale⁴.

Tali premialità di punteggio saranno aggiunte al punteggio di merito ottenuto dal progetto e concorreranno al raggiungimento del punteggio minimo richiesto per l'ammissione all'agevolazione, di cui al capoverso successivo.

Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti e che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a **50 punti su 100** sono ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione.

C.3.d Integrazione documentale

Fermo restando quanto previsto al punto C.1 "Presentazione delle domande", Finlombarda si riserva di **richiedere, tramite Posta Elettronica Certificata, chiarimenti e integrazioni** che si rendessero necessari per lo svolgimento dell'istruttoria.

In particolare, con riferimento alla documentazione di progetto finalizzata alla valutazione di merito di cui al punto C.3.b "Valutazione delle domande", la stessa potrà essere oggetto di richiesta di chiarimenti, ma non potrà in alcun modo essere integrata.

In caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni, i termini del procedimento di cui al punto C.3 "Istruttoria" si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

La mancata risposta del soggetto richiedente costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti

Con decreto del Responsabile del Procedimento saranno approvati gli elenchi delle imprese ammesse all'agevolazione e delle imprese non ammesse.

L'esito della valutazione sarà in ogni caso comunicato all'impresa richiedente tramite Posta Elettronica Certificata. Il decreto sarà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale istituzionale dedicato alla Programmazione Europea (www.ue.regione.lombardia.it).

Successivamente comunicazione del decreto di concessione, **non sono previsti ulteriori adempimenti** connessi all'accettazione dell'agevolazione.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

L'agevolazione sarà erogata da Regione Lombardia in un'**unica soluzione a saldo**, a seguito della rendicontazione finale da parte del soggetto beneficiario delle attività realizzate e delle spese sostenute, **entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione.**

⁴ Saranno considerati il numero di soci di genere femminile, in caso di società di persone, e le quote di capitale sociale detenute da soci di genere femminile, in caso di società di capitali.

Finlombarda provvederà alla verifica della rendicontazione presentata e dell'ammissibilità delle spese sostenute, riservandosi di richiedere i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari per lo svolgimento dell'istruttoria. **La mancata risposta da parte del soggetto beneficiario costituisce causa di decadenza dall'agevolazione.**

Qualora, a seguito della verifica della rendicontazione, le spese approvate risultino inferiori al valore dell'investimento inizialmente ammesso, l'**agevolazione erogabile verrà proporzionalmente rideterminata.**

Il soggetto beneficiario è tenuto a **rendicontare spese ammissibili pari ad almeno il 60% del valore dell'investimento inizialmente ammesso. In caso di spese ammissibili, rendicontate e validate, inferiori a tale soglia, l'agevolazione è soggetta a decadenza totale.**

Nel caso in cui, successivamente all'ammissione della domanda, **una delle fiere selezionate venga annullata** da parte dell'organizzatore della stessa, con conseguente riduzione della spesa ammissibile, si specifica quanto segue:

- Se l'annullamento della fiera riduce l'importo delle spese presentate in rendicontazione **al di sotto della soglia del 60%** delle spese inizialmente approvate, tale domanda si considera **comunque ammissibile**, rispetto al suddetto requisito;
- Nel caso in cui, a seguito degli annullamenti, si realizzi **una sola partecipazione** ad una fiera, si procederà con la **rideterminazione del contributo concesso** nella percentuale del 50% della spesa (per i Nuovi espositori) o 40% (per gli Espositori abituali), aumentata delle eventuali maggiorazioni riconosciute a microimprese e startup.

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Antimafia. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 sul possesso di tale requisito, con le conseguenti responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del citato DPR 445/2000. La veridicità di tali dichiarazioni sarà verificata a campione tramite l'interrogazione della Banca Dati Nazionale Antimafia di cui al Capo V del D. Lgs. n. 159/2011.

C.4.a Caratteristiche della fase di rendicontazione

Entro 90 giorni dalla conclusione dell'ultima fiera prevista dal progetto approvato, o entro 90 giorni dalla comunicazione di assegnazione dell'agevolazione, laddove a tale data l'ultima fiera sia già conclusa, e in ogni caso **entro il 31 marzo 2023**, l'impresa richiedente deve presentare la rendicontazione finale delle attività

realizzate e delle spese sostenute, esclusivamente in via telematica tramite il sistema informatico "**Bandi Online**" (www.bandiservizi.it).

Rispetto al termine ultimo del 31 marzo 2023 **non possono essere concesse proroghe**.

La rendicontazione finale deve includere i seguenti documenti:

- a) **Richiesta di erogazione**, generata dal sistema informatico e contenente tutte le attestazioni, ai sensi del DPR 445/2000, relative alla fase di erogazione, sottoscritta con firma elettronica dal legale rappresentante o altro soggetto con potere di firma;
- b) **Relazione finale** sull'attività svolta, redatta secondo il facsimile scaricabile dal sistema e corredata da **idonea documentazione fotografica** atta ad evidenziare che il progetto sia realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, in applicazione dell'articolo 115 del Reg. UE n. 1303/2013 e del Reg. UE n. 821/2014;
- c) **Riepilogo di dettaglio delle spese sostenute**, che riporti le spese a preventivo e a consuntivo, con la suddivisione delle voci di spesa per ciascuna sottovoce e per ciascuna delle fiere oggetto del progetto. In caso di avvenuta variazione del budget, le spese a preventivo da riportare sono quelle approvate dal Responsabile del Procedimento in esito alla richiesta di variazione;
- d) Copia dei **giustificativi di spesa** delle spese sostenute (fatture, parcelle ecc.), relativamente alle **voci di spesa 1 e 2** di cui al punto B.4 "Spese ammissibili e soglie minime di ammissibilità";
- e) Copia dei **giustificativi di pagamento**, definitivi, delle spese sostenute (estratti conto, ricevute di bonifico con stato "pagato" o "eseguito" ecc.), relativamente alle **voci di spesa 1 e 2** di cui al punto B.4 "Spese ammissibili e soglie minime di ammissibilità";
- f) **Scheda di sintesi finale** del progetto al fine di dare diffusione dei risultati delle attività sul sito di Regione Lombardia.

Le **spese di personale e le spese generali** di cui alle voci di spesa 3 e 4 punto B.4 "Spese ammissibili e soglie minime di ammissibilità" saranno riconosciute a **forfait**, in applicazione delle opzioni semplificate dei costi di cui al Reg. (UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1046/18, in percentuale delle spese ammissibili di cui alle voci di spesa 1 e 2, e **non necessitano pertanto di documenti giustificativi in fase di rendicontazione**. La decurtazione in fase di validazione delle spese di cui alla voce 1 e 2 comporterà una proporzionale riduzione delle spese ammesse per le voci 3 e 4.

Le spese devono afferire ed essere sostenute **con riferimento alla sede operativa attiva in Lombardia** in cui verrà realizzato il progetto ammesso all'agevolazione.

Regione Lombardia provvederà ad approvare delle "**Linee guida di rendicontazione**" con le istruzioni di dettaglio per la presentazione della rendicontazione finale. Tali linee guida saranno disponibili sul sistema informatico "Bandi Online" e sul portale istituzionale dedicato alla Programmazione Europea (www.ue.regione.lombardia.it).

In ogni caso, le spese dovranno:

- Riportare sui relativi giustificativi di spesa la dicitura "POR FESR 2014-2020 – CONTRIBUTI PER FIERE IN LOMBARDIA" e riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), generato e comunicato da Regione Lombardia all'atto della concessione dell'agevolazione. In caso di fatturazione elettronica tali diciture devono essere inserite nello spazio riservato alla descrizione della fattura stessa direttamente dal fornitore;
- Aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione;
- Essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzia il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori);
- Derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al progetto;
- Essere effettivamente sostenute e quietanzate dal soggetto beneficiario nel periodo di ammissibilità della spesa previsto al punto B.4 "Spese ammissibili e soglie minime di ammissibilità", fatto salvo quanto ivi indicato per le voci di spesa 1.a e 1.b in tema di periodo di ammissibilità e per le voci di spesa 3 e 4, riconosciute a forfait senza necessità di giustificativi di spesa;
- Essere pertinenti e connesse al progetto approvato, oltre che conformi ai criteri di ammissibilità delle spese di cui al punto B.4 "Spese ammissibili e soglie minime di ammissibilità" e alle prescrizioni previste dalle "Linee guida di rendicontazione" di cui al precedente capoverso 4;
- Essere registrate e chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario, grazie alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata, ai sensi dell'art. 125, par. 4 lett. b) del Reg. UE n. 1303/2013.

C.4.b Variazioni progettuali e rideterminazioni dei contributi

Le imprese beneficiarie, qualora riscontrino la necessità di apportare variazioni al progetto approvato, dovranno **darne comunicazione al Responsabile del Procedimento**, esplicitandone le motivazioni e fornendo tutti gli elementi utili alla valutazione della richiesta **per la relativa autorizzazione**, tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it, secondo le indicazioni che saranno previste dalle "Linee guida di rendicontazione".

Nello specifico, sono possibili:

- **Variazioni delle attività progettuali**, purché queste non impattino sugli elementi che sono stati alla base del raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità;
- **Variazioni del budget** di progetto che prevedano uno spostamento compensativo della spesa tra le voci 1 e 2 di cui al punto B.4 "Spese ammissibili e soglie minime di ammissibilità" **superiore al 20% del valore totale**

del progetto ammesso, oppure che **introducano una tipologia di spesa originariamente non prevista nel progetto ammesso**. Non saranno ammesse variazioni in aumento del totale della spesa complessiva rispetto al valore dell'investimento originariamente approvato, in quanto non potrà essere riconosciuto un contributo superiore a quello inizialmente concesso;

- **Variazioni aziendali e societarie** che incidano sull'identità dell'impresa richiedente, qualora siano il risultato di operazioni societarie quali la fusione, l'incorporazione in altra società, l'acquisto di ramo d'azienda.

Tali richieste di variazione dovranno essere presentate con congruo anticipo rispetto al termine di conclusione delle attività, non alterare in maniera sostanziale il senso generale del progetto presentato e rispettare le previsioni e i vincoli previsti dal presente bando. **Non saranno in ogni caso ammesse richieste di variazione presentate meno di 60 giorni prima del termine di conclusione delle attività.**

Le richieste di variazione saranno valutate ed autorizzate dal Responsabile del Procedimento **entro 45 giorni** dalla presentazione della richiesta.

Non è necessario presentare richiesta di variazione nei seguenti casi:

- **Variazioni del budget di progetto** che prevedano uno spostamento compensativo della spesa tra le voci 1 e 2 di cui al punto B.4 "Spese ammissibili e soglie minime di ammissibilità" **non superiore al 20% del valore totale del progetto ammesso** all'atto della concessione, fatto salvo il rispetto dei vincoli e delle percentuali di cui al punto "B.4 Spese ammissibili e soglie minime di ammissibilità";
- **Variazioni anagrafiche** relative al soggetto beneficiario che non incidano sull'identità del soggetto beneficiario (es: variazioni di ragione sociale, sede legale, legale rappresentante ecc.).

Tali variazioni dovranno essere **comunicate direttamente in fase di presentazione della rendicontazione**, di cui al punto C.4.a "Caratteristiche della fase di rendicontazione".

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

Il soggetto beneficiario è tenuto a:

- Rispettare tutte le previsioni del presente bando;
- Fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- Fornire una scheda di sintesi finale del progetto da pubblicare sul sito di Regione Lombardia al fine di dare diffusione dei risultati delle attività;
- Assicurare che le attività previste si concludano entro i termini stabiliti dal bando, salvo proroga concessa ai sensi del successivo punto D.3;
- Conservare, per un periodo di almeno 10 anni dalla data di erogazione dell'agevolazione, la documentazione amministrativa e contabile relativa alle attività realizzate e alle spese sostenute;

- Comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento eventuali variazioni progettuali e aziendali ai sensi del punto C.4.b;
- Accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno disporre in relazione al progetto e collaborare al loro corretto svolgimento;
- Rispettare quanto previsto in termini di stabilità delle operazioni dall'art. 71 Reg. UE n. 1303/2013;
- In tutte le forme di pubblicizzazione del progetto, **dare evidenza che il progetto è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia**, in applicazione dell'articolo 115 del Reg. UE n. 1303/2013 e del Reg. UE n. 821/2014;
- Adempiere gli **obblighi di pubblicazione e trasparenza a carico dei beneficiari di contributi pubblici**, introdotti dalla "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" del 2017 (Legge 4 agosto 2017, n.124, art. 1, commi 125-129) e s.m.i., in base alla quale le imprese che ricevono sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti dalle Pubbliche Amministrazioni, di importo maggiore o uguale a € 10.000 nel periodo considerato, sono tenute a **dare evidenza in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio** ed eventualmente del bilancio consolidato oppure, per soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa, nei propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili oppure ancora, in assenza del sito internet, sui portali digitali delle associazioni di categoria entro il termine di approvazione del bilancio annuale o entro il 30 giugno dell'anno successivo all'erogazione del contributo. A riguardo sono previste sanzioni (pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro) a partire dal 1° gennaio 2020. Decorso 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della **restituzione integrale del beneficio** ai soggetti eroganti;
- Comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del progetto concluso, con le modalità definite e rese note da Regione Lombardia.

D.1.a Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

Il soggetto beneficiario è tenuto ad evidenziare, secondo le modalità allo scopo individuate dall'Autorità di Gestione POR FESR 14-20 e declinate nelle "**Brand guidelines**"⁵ ed in tutte le forme di pubblicizzazione ivi previste, che **il progetto è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia**, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, allegato XXII e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014, articoli 4 e 5.

⁵ Le "Brand guidelines" con le specifiche, i modelli e i relativi file esecutivi delle misure adottate dall'Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 sono consultabili e scaricabili tra gli allegati alla pagina "Indicazioni e strumenti per le azioni di comunicazione e informazione" reperibile sul sito www.ue.regione.lombardia.it (dal "Menù", selezionare "Fondo Europeo di Sviluppo Regionale" e "Comunicare il programma").

In particolare:

- Durante l'attuazione del progetto, il beneficiario informa il pubblico sull'aiuto ottenuto dai fondi, riportando nel proprio **sito web**, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione comprensiva di finalità e risultati;
- Durante l'attuazione del progetto, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi collocando un **poster** con una descrizione dell'operazione che comprenda finalità e risultati;
- Al completamento del progetto espone una **targa** permanente.

Inoltre:

- Dell'apposizione del poster dovrà essere fornita **idonea documentazione fotografica da allegare alla richiesta di erogazione** della di cui al precedente punto C.4.a "Caratteristiche della fase di rendicontazione";
- Gli adempimenti relativi all'adozione delle azioni di comunicazione sono soggetti a verifica durante i controlli in loco;
- Poster e sezioni web vanno esposti durante tutto il periodo di realizzazione del progetto;
- La targa permanente deve essere mantenuta per cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale e non va rimossa in alcun caso.

Maggiori informazioni e approfondimenti possono essere richiesti all'indirizzo comunicazioneporfesr14-20@regione.lombardia.it.

D.2 Decadenze e rinunce dei soggetti beneficiari

In caso di rinuncia all'agevolazione concessa, il soggetto beneficiario è tenuto a darne comunicazione, con indicazione delle motivazioni, tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it. Regione Lombardia provvederà a prendere atto della rinuncia con provvedimento del Responsabile del Procedimento.

L'agevolazione è soggetta a decadenza, parziale o totale, con provvedimento del Responsabile del Procedimento, qualora:

- Il progetto venga realizzato in maniera difforme da quanto approvato;
- Le dichiarazioni rese e sottoscritte risultino false;
- Sia accertata l'insussistenza o il venir meno, prima dell'erogazione dell'agevolazione, dei requisiti di ammissibilità soggettivi di cui al paragrafo A.3 "Soggetti beneficiari";
- Siano accertate violazioni delle previsioni di cui al Reg. UE n. 1407/2013 e s.m.i.;
- Siano presentate ed **ammesse in rendicontazione spese inferiori al 60%** della spesa inizialmente approvata, fatte salve le eccezioni previste al punto "C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione";
- Il soggetto beneficiario non abbia una sede operativa attiva in Lombardia all'atto dell'erogazione dell'agevolazione;
- Non siano rispettati i tempi e le modalità poste da Regione e Finlombarda per l'adempimento degli obblighi imposti col presente bando a carico delle imprese beneficiarie, tra cui la rendicontazione delle spese e le eventuali integrazioni documentali richieste;

- Sia rilasciata, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, una comunicazione antimafia interdittiva;
- Non siano osservati gli obblighi di pubblicazione e trasparenza a carico dei beneficiari di contributi pubblici introdotti dalla Legge 4 agosto 2017, n.124, art. 1, commi 125-129 e s.m.i.;
- Il soggetto beneficiario rinunci all'agevolazione concessa.

In caso di decadenza, rinuncia e/o rideterminazione dell'agevolazione successivamente all'erogazione della stessa, il soggetto beneficiario è tenuto alla **restituzione delle somme indebitamente percepite**.

Tali somme dovute e indicate nello specifico provvedimento dal Responsabile del Procedimento dovranno essere incrementate di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato - a seconda delle ipotesi precedenti - a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di assunzione dello specifico provvedimento o dalla data in cui si è verificata la condizione sino alla data di effettivo pagamento di quanto dovuto (art. 9 – comma 4 del D.Lgs. n. 123/98).

La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento disposto da Regione Lombardia.

D.3 Proroghe dei termini

Il soggetto beneficiario, per fatti sopravvenuti di forza maggiore non imputabili alla stessa, può richiedere una **proroga del termine** per la conclusione delle attività e la presentazione della rendicontazione finale di cui al punto C.4.a "Caratteristiche della fase di rendicontazione", **fino a un massimo di 3 mesi**.

Non possono essere concesse proroghe rispetto al termine ultimo del 31 marzo 2023.

Tale richiesta, adeguatamente motivata, dovrà essere presentata, **entro 45 giorni dal termine previsto nel progetto approvato**, tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it e dovrà essere autorizzata con provvedimento del Responsabile del Procedimento.

In caso di spostamento delle date dell'ultima fiera prevista dal progetto, da parte dell'organizzatore della stessa, il termine per la conclusione delle attività e la presentazione della rendicontazione finale si intende automaticamente spostato a 90 giorni dalla nuova data conclusione della suddetta fiera, fatto salvo in ogni caso il **termine ultimo del 31 marzo 2023**. Il soggetto beneficiario è comunque tenuta a darne comunicazione tramite il sistema informatico "Bandi Online" entro la scadenza del termine iniziale.

La proroga potrà essere concessa dal Responsabile del Procedimento **entro 30 giorni dalla richiesta**, fatta salva la necessità di richiedere integrazioni o chiarimenti.

D.4 Ispezioni e controlli

I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei progetti al fine di verificare la rispondenza di quanto presentato nei progetti ed oggetto di istruttoria.

Tali controlli, svolti direttamente da Regione Lombardia, sono principalmente finalizzati a verificare:

- L'effettiva fruizione dei servizi oggetto dell'agevolazione;
- Il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando;
- La veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, anche ai fini dei controlli derivanti dalla disciplina sugli Aiuti di Stato applicata;
- La sussistenza e la regolarità della documentazione amministrativa e contabile relativa alle attività realizzate e alle spese sostenute.

Le imprese beneficiarie si impegnano a conservare, **per un periodo non inferiore a 10 anni** dalla data di erogazione dell'agevolazione, tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alle attività realizzate e alle spese sostenute.

Rispetto alle dichiarazioni redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000 verranno effettuati controlli anche a campione per verificare la veridicità delle stesse.

D.5 Monitoraggio dei risultati

Le imprese beneficiarie sono tenute a rispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte da Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, per effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati.

Le imprese beneficiarie sono tenute altresì a fornire, tramite il sistema informatico "Bandi Online", alcuni dati di monitoraggio, richiesti in fase di adesione e, in caso di avvenuta concessione, anche di rendicontazione, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del progetto. Tali informazioni non saranno oggetto di valutazione.

Indicatori. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, nonché ai fini del monitoraggio ambientale e dell'impatto in termini di pari opportunità e non discriminazione, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- Numero di imprese che ricevono un sostegno;
- Numero di imprese beneficiarie che aderisce a un sistema di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001);
- Numero di imprese con una componente femminile maggioritaria in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale che ricevono un sostegno.

Customer satisfaction. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di

'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento per la fase di concessione è Roberto Lambicchi, Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Commercio, Servizi e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico.

D.7 Trattamento dei dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 5 del presente bando.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale istituzionale dedicato alla Programmazione Europea (www.ue.regione.lombardia.it).

Per informazioni relative ai contenuti del bando, è possibile contattare Finlombarda ai seguenti riferimenti:

- E-mail: bandofiere@finlombarda.it

Per informazioni riguardanti l'utilizzo del sistema informatico "Bandi Online", oltre alla disponibilità del Manuale Utente di cui al punto C.1 "Presentazione delle domande", è possibile contattare l'Assistenza Tecnica ai seguenti riferimenti:

- Numero verde: 800.131.151
- E-mail: bandi@regione.lombardia.it

Scheda informativa. Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

TITOLO	Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia *
DI COSA SI TRATTA	<p>Il presente bando sostiene la partecipazione di Micro, Piccole e Medie Imprese alle fiere internazionali della Lombardia, tramite la concessione di agevolazioni a fondo perduto.</p> <p>In particolare, il bando sostiene le spese dirette per la partecipazione alla fiera e le consulenze collegate alla partecipazione e ai follow-up per la partecipazione ad una o più fiere internazionali, riconosciute dall'interno del Calendario Fieristico</p>

	Regionale, che si svolgano in Lombardia nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2022.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Micro, Piccole e Medie Imprese , iscritte al Registro delle Imprese e attive, con almeno una sede operativa attiva in Lombardia al momento dell'erogazione dell'agevolazione.
DOTAZIONE FINANZIARIA	€ 4.200.000 , al netto delle risorse già assegnate e da assegnare, fino a chiusura del relativo sportello, a valere sul bando di cui al decreto 15407 del 28/10/2019. È prevista una riserva di € 700.000 destinata al finanziamento delle domande presentate da "Nuovi espositori", in vigore fino al 30 giugno 2021.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Agevolazione a fondo perduto, in percentuale delle spese sostenute, come di seguito indicato: <p>1) Nuovi espositori</p> <p>Laddove l'impresa richiedente, relativamente a tutte le fiere indicate nel progetto, non abbia partecipato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle precedenti 3 edizioni, per le fiere con cadenza annuale o inferiore; • nelle precedenti 2 edizioni, per le fiere con cadenza biennale o superiore; <p>l'agevolazione è concessa fino a un massimo di € 15.000, con la seguente intensità di aiuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50% delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione ad una sola fiera • 60% delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione a due o più fiere, incluse diverse edizioni della stessa fiera <p>2) Espositori abituali</p> <p>Laddove l'impresa richiedente, relativamente ad almeno una delle fiere indicate nel progetto, abbia già partecipato nelle precedenti 2 o 3 edizioni, a seconda della cadenza della fiera, l'agevolazione è concessa fino a un massimo di € 10.000, con la seguente intensità di aiuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40% delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione ad una sola fiera • 50% delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione a due o più fiere, incluse diverse edizioni della stessa fiera <p>3) Premialità</p> <p>L'intensità di aiuto massima concedibile, sia nel caso di nuovi espositori che di espositori abituali, è incrementata di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • +5%, in caso di microimpresa, come definita all'allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014 • +5%, in caso di startup (impresa iscritta al Registro Imprese e attiva da non più di 24 mesi)

	Spesa minima per l'ammissibilità del progetto: € 6.000.
REGIME AIUTI DI STATO	Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (fino alla scadenza di tale regime). De Minimis (successivamente alla scadenza del Quadro temporaneo).
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa a sportello
DATA DI APERTURA	15 settembre 2020, ore 10.00
DATA DI CHIUSURA	Fino ad esaurimento risorse
COME PARTECIPARE	Le domande devono essere presentate esclusivamente in forma telematica tramite il sistema informatico " Bandi Online " (www.bandiservizi.it). Ogni impresa può presentare una sola domanda di partecipazione. La domanda deve includere: <ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di agevolazione, generata automaticamente dal sistema informatico • Scheda progetto, secondo il facsimile scaricabile dal sistema • Budget di progetto, secondo il facsimile scaricabile dal sistema • Modulo di verifica della dimensione d'impresa, secondo il facsimile scaricabile dal sistema • Eventuale dichiarazione sostitutiva per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL
CONTATTI	Per informazioni relative ai contenuti del bando: <ul style="list-style-type: none"> • E-mail: bandofiere@finlombarda.it Per informazioni riguardanti l'utilizzo del sistema informatico "Bandi Online": <ul style="list-style-type: none"> • Numero verde: 800.131.151 • E-mail: bandi@regione.lombardia.it

* La scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al Bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici, di atti amministrativi e documenti di Regione Lombardia o da questa stabilmente detenuti. Può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

La richiesta di accesso dovrà essere motivata e inoltrata a: Direzione Generale Sviluppo Economico, Unità Organizzativa Commercio, Servizi e Fiere, piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, PEC sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

La consultazione dei documenti è gratuita.

In caso di richiesta di copia su supporto materiale dei documenti richiesti, il richiedente provvede a versare l'importo dei costi di riproduzione quantificati dall'ufficio competente.

I costi di riproduzione su supporti materiali cartacei o informatici, così come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010, sono pari a:

- per il formato UNI A4, euro 0,10 a pagina;
- per il formato UNI A3, euro 0,20 a pagina;
- per elaborati grafici (cartografie e simili) rimborso spese sostenute;
- riproduzione su supporto informatico dell'interessato (CD, Flash Pen): euro 2,00;
- riproduzione atti comportanti ricerca d'archivio: costo fotocopie + costo ricerca d'archivio euro 3,00;
- richieste di ricerca d'archivio e/o riproduzioni di atti presentate da studenti accompagnate da giustificativi del docente: gratuito.

Per la spedizione, per posta o fax, si aggiungono a carico del richiedente le seguenti spese:

- via FAX rimborso fisso: euro 1,00 a pagina formato A4;
- via posta ordinaria o prioritaria: i costi sono determinati con riferimento alle tariffe di mercato praticate da Poste Italiane S.p.A.

Per l'inoltro via mail, i costi omnicomprensivi a carico del richiedente sono i seguenti:

- da 1 a 10 pagine euro 0,50;
- da 11 a 20 pagine euro 0,75;
- da 21 a 40 pagine euro 1,00;
- da 41 a 100 pagine euro 1,50;
- da 101 a 200 pagine euro 2,00;
- da 201 a 400 pagine euro 3,00;
- maggiore di 400 pagine euro 4,00.

I rimborsi dei costi relativi alle copie richieste devono essere pagati tramite bonifico sul c/c bancario intestato a: Regione Lombardia – IBAN: **IT 58 Y 03069 09790 000000001918**, causale "**accesso L. n. 241/1990**".

Si ricorda che le copie autentiche, nonché la relativa richiesta, sono soggette all'imposta di bollo. L'imposta va scontata contestualmente all'autenticazione, salvo che ricorra un'ipotesi di esenzione, da indicare in modo espresso (D.P.R n. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. 24.05.2005).

D.10 Definizioni e glossario

1. Ai fini del presente bando i termini di seguito indicati hanno, sia al singolare che al plurale, il significato di seguito loro attribuito:

- **Agevolazione:** le risorse finanziarie, di natura pubblica, concesse a fondo perduto ad un soggetto beneficiario ai sensi del presente bando per la realizzazione delle attività da questa proposte ed erogate a saldo a conclusione delle stesse.
- **Fiera internazionale:** si definisce "fiera", ai sensi dell'art. 121 della L.R. 6/2010, una attività commerciale, svolta in via ordinaria in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale, limitata nel tempo e in idonei complessi espositivi, finalizzata alla presentazione e alla promozione o commercializzazione di beni e servizi e destinata a visitatori generici e ad operatori professionali dei settori economici interessati; si definisce fiera "internazionale" una fiera a cui, per l'ultima edizione svoltasi, è stata riconosciuta da Regione Lombardia, con apposito provvedimento, una qualifica internazionale ai sensi del R.R. 5/2003;
- **Micro, Piccola e Media Impresa (MPMI):** ai sensi dell'allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014, è "MPMI" l'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Le esatte modalità di calcolo di tali dati sono definite agli art. 4-5-6 del suddetto allegato 1 e devono tenere conto, in tutto o in quota parte, anche dei dati delle eventuali imprese "associate" e "collegate" come definite all'art. 3.
- **Microimpresa:** ai sensi dell'allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014, è "Microimpresa" una MPMI che occupa meno di 10 persone, il cui fatturato annuo e/o il cui totale di bilancio annuo non superano i 2 milioni di euro. Le modalità di calcolo di tali dati sono quelle previste per le MPMI.
- **Impresa unica:** ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013 e s.m.i., si definisce "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - Un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - Un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - Un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - Un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
- **Startup:** un'impresa, registrata al Registro delle Imprese e attiva, che ha presentato la dichiarazione di avvio attività da non più di 24 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando.
- **Finlombarda:** Finlombarda S.p.A., società interamente controllata da Regione Lombardia, da questa incaricata con apposito provvedimento per lo svolgimento delle attività istruttorie relative al presente bando.

D.11 Riepilogo date e termini temporali

15 settembre 2020, ore 10.00	Apertura del periodo di presentazione delle domande
1° settembre 2020 – 31 dicembre 2022	Periodo di svolgimento delle fiere ammissibili
30 giorni prima della data di inizio della prima fiera	Termine per la presentazione della domanda
15 ottobre 2020	Termine entro il quale le domande non devono rispettare il termine di presentazione di 30 giorni prima dell'inizio della prima fiera
90 giorni dalla data di protocollazione della domanda	Termine per la valutazione della domanda da parte di Regione Lombardia
90 giorni dalla data di fine dell'ultima fiera	Termine per la rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute
90 giorni dalla data di rendicontazione	Termine per l'erogazione del contributo da parte di Regione Lombardia
60 giorni prima del termine di rendicontazione	Termine per la richiesta di variazioni
45 giorni prima del termine di rendicontazione	Termine per la richiesta di proroga
31 marzo 2023	Termine ultimo per la conclusione delle attività e la rendicontazione

ALLEGATI**Allegato 1 – Scheda progetto****SCHEDA TECNICA DI PROGETTO**

COMPILARE LE SEGUENTI SEZIONI AVENDO CURA DI FORNIRE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER POTER VALUTARE I PROGETTI SECONDO I CRITERI DI VALUTAZIONE DETTAGLIATI AL PUNTO C.3.b DEL BANDO

1. DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE**2. TITOLO DEL PROGETTO**

Ampliare lo spazio a disposizione per la risposta se necessario

3. INVESTIMENTO COMPLESSIVO

Indicare l'investimento complessivo coerentemente con quanto indicato in dettaglio nel Budget di progetto e su Bandi OnLine

4. PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI IN LOMBARDIA

Campo replicabile n. volte se necessario

Descrizione Fiera	Luogo di svolgimento	Edizione e (se disponibile) data di svolgimento
<i>(riga replicabile n. volte)</i>		

5. DESCRIVERE DETTAGLIATAMENTE GLI OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE MEDIANTE IL PROGETTO PROPOSTO

Ampliare lo spazio a disposizione per la risposta se necessario

6. DESCRIVERE IN MODO DETTAGLIATO LE AZIONI CHE SI ANDRANNO A REALIZZARE, AVENDO CURA DI GARANTIRE LA COERENZA DELLE ATTIVITÀ INDICATE CON LE SPESE PREVISTE NEL BUDGET DI PROGETTO

6.a Descrivere le azioni previste per la partecipazione alle fiere internazionali in Lombardia
Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte per quanto necessario. Replicabile n. volte a seconda delle fiere previste coerentemente con quanto indicato nel cronoprogramma di cui al successivo punto n.8.

- ✓ Azioni previste per la partecipazione alla Fiera "N.1"

- ✓ Azioni previste per la partecipazione alla Fiera "N..."

6.b Descrivere le consulenze propedeutiche alla partecipazione alla/e fiera/e, le consulenze per la gestione dei follow up e le spese di comunicazione

Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte per quanto necessario. Replicabile n. volte a seconda delle azioni previste coerentemente con quanto indicato nel cronoprogramma di cui al successivo punto n.8.

- ✓ Azione N. 1

- ✓ Azione N. ...

Allegato 2 – Budget di progetto

BANDO per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia						
BUDGET DI PROGETTO						
	FIERA #1	FIERA #2	FIERA #3	FIERA #4	FIERA #N	TOTALE
1) Costi per la partecipazione alla fiera						
a. Affitto area espositiva						
b. Quote di iscrizione, quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione						
c. Allestimento stand						
d. Allacciamenti (energia elettrica, acqua, internet, ecc.) e pulizia stand						
e. Iscrizione al catalogo della manifestazione						
f. Hostess e interpreti impiegati allo stand						
TOTALE 1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2) Consulenze propedeutiche alla partecipazione alla fiera e consulenze per la gestione dei follow up e spese di comunicazione relative alla fiera (massimo 20% della voce di spesa 1)						
a. Progettazione dello stand						
b. Ricerca partner e organizzazione di incontri in fiera						
c. Consulenze relative a: contrattualistica con l'estero, dogane e fiscalità estera, pagamenti e trasporti internazionali						

Serie Ordinaria n. 37 - Mercoledì 09 settembre 2020

d. Brochure e materiali promozionali, anche in forma digitale						
e. Pubblicità e marketing in fiera e sui canali online						
TOTALE 2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3) Costi di personale (riconosciuti in maniera forfettaria nella misura del 20% delle voci di spesa 1 e 2)						0,00 €
4) Costi generali (riconosciuti in maniera forfettaria nella misura del 7% delle voci di spesa 1, 2 e 3)						0,00 €
TOTALE						0,00 €

Allegato 3 – Modulo per il calcolo della dimensione d'impresa

STRUMENTO DI CALCOLO DIMENSIONE D'IMPRESA

#

Sezione 1: Dati sull'impresa richiedente

1. Ragione fiscale impresa richiedente

2. Codice fiscale/Partita IVA

3. Indirizzo sede legale

4. N. di iscrizione al Registro delle imprese

5. Anno di riferimento ultimo bilancio approvato

6. Fatturato ultimo bilancio approvato (€)

7. Numero di occupati (1)

8. Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)

9. Selezionare la situazione che rappresenta l'impresa richiedente

Sezione 2: Dati imprese del gruppo

*Da compilare solo in caso di risposta "IMPRESA COLLEGATA O ASSOCIATA" alla precedente domanda 9***Impresa n. 1**

Denominazione

Percentuale di partecipazione (%)

Serie Ordinaria n. 37 - Mercoledì 09 settembre 2020

Fatturato ultimo bilancio approvato (€)	
Numero di occupati (1)	
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)	

Impresa n. 2

Denominazione	
Percentuale di partecipazione (%)	
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)	
Numero di occupati (1)	
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)	

Impresa n. 3

Denominazione	
Percentuale di partecipazione (%)	
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)	
Numero di occupati (1)	
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)	

Impresa n. 4

Denominazione	
Percentuale di partecipazione (%)	
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)	
Numero di occupati (1)	
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)	

Impresa n. 5

Denominazione	
Percentuale di partecipazione (%)	

Fatturato ultimo bilancio approvato (€)	
Numero di occupati (1)	
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)	

Impresa n. 6

Denominazione	
Percentuale di partecipazione (%)	
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)	
Numero di occupati (1)	
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)	

Impresa n. 7

Denominazione	
Percentuale di partecipazione (%)	
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)	
Numero di occupati (1)	
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)	

Impresa n. 8

Denominazione	
Percentuale di partecipazione (%)	
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)	
Numero di occupati (1)	
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)	

Impresa n. 9

Denominazione	
Percentuale di partecipazione (%)	

Serie Ordinaria n. 37 - Mercoledì 09 settembre 2020

Fatturato ultimo bilancio approvato (€)	
Numero di occupati (1)	
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)	

Impresa n. 10

Denominazione	
Percentuale di partecipazione (%)	
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)	
Numero di occupati (1)	
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)	

Sezione 3: Calcolo dimensione d'impresa

Fatturato ultimo bilancio approvato	-
Numero di occupati	-
Totale attivo ultimo bilancio approvato	-

DIMENSIONE D'IMPRESA CALCOLATA

--

(1) Considerare nel calcolo: a. i dipendenti; b. i proprietari-gestori; c. i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Chiunque abbia lavorato nell'impresa, o per suo conto, durante l'intero anno di riferimento conta come una unità. I dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l'anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità

1) IMPRESA AUTONOMA: L'impresa detiene meno del 25% in un'altra impresa e/o è partecipata da un'altra impresa per una quota inferiore al 25%

2) IMPRESA ASSOCIATA o COLLEGATA: L'impresa detiene almeno il 25% in un'altra impresa e/o è partecipata da un'altra impresa per una quota almeno pari al 25%

Allegato 4 – Dichiarazione sostitutiva per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ PER SOGGETTI CHE NON HANNO POSIZIONE INPS/INAIL

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

AI FINI DELLA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ (titolare/legale rappr.)

della Ditta _____ Esercente l'attività di _____

Cod.Fisc. _____ P.IVA _____

Recapito telefonico _____ E-mail _____

ID Progetto _____

C.C.N.L. applicato: edilizia; edile con soli impiegati e tecnici; altri settori
(specificare quale) _____

TIPO DITTA (vedi allegato)

- Datore di lavoro Gestione separata - Committente/Associante
- Lavoratore autonomo Gestione separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, a tal fine

DICHIARA

di essere ai fini del non obbligo assicurativo **INAIL** (barrare la casella d'interesse):

- titolare ditta individuale commercio senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)

- titolare agricolo che non esercita lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi (trebbiatura, mietitrebbiatura ecc.)
- agente di commercio che svolge attività in forma autonoma e non societaria senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)
- libero professionista iscritto all'ordine che versa i contributi alla cassa di riferimento senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)
- studio associato di Professionisti iscritti all'Albo (non soci lavoratori e soggetti alla dipendenza funzionale nei confronti della Società per il raggiungimento dei beni e dei fini societari)
- altro (specificare) _____

nonché di non essere soggetto agli obblighi assicurativi, non ricorrendovi i presupposti, previsti agli artt. 1 e 4 della Legge n. 1124 del 30/6/1965.

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010
o digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005

DICHIARA

ai fini del non obbligo di imposizione **INPS** (barrare la casella d'interesse):

- di essere lavoratore dipendente con versamento della contribuzione a INPS/INPDAP/ ENPALS (barrare gli enti non interessati)
- di versare la contribuzione alla seguente cassa Professionale _____
- altro (specificare) _____

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010
o digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005

Allegato

Datori di lavoro: soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di matricola Inps riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC ed il settore contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro.

Lavoratori autonomi: soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di posizione contributiva individuale riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC.

Gestione Separata - Committenti/Associanti: soggetti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale del committente/associante e del CAP della sede legale della posizione per cui è richiesto il DURC.

Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (liberi professionisti): soggetti iscritti alla Gestione Separata. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale e del CAP della residenza anagrafica del libero professionista per il quale è richiesto il DURC.

Allegato 5 – Informativa sul trattamento dei dati personali

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE DELLE PMI ALLE FIERE INTERNAZIONALI IN LOMBARDIA

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in riferimento al “Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia”, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di attuazione e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali sono trattati al fine di svolgere le procedure amministrative relative alla concessione ed erogazione di contributi destinati a sostenere la competitività delle piccole e medie imprese lombarde, attraverso il cofinanziamento a fondo perduto di progetti promossi da Micro, Piccole e Medie Imprese lombarde finalizzati alla partecipazione alle fiere internazionali che svolgono in Lombardia nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2022, come definiti dal “Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia” approvato con decreto n. ... del ..., nell’ambito di Programma Operativo Regionale della Lombardia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR).

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è: Regione Lombardia, con sede legale in Piazza Citta di Lombardia, 1 – 20124 Milano – nella persona del suo legale rappresentante, ovvero il Presidente pro-tempore.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD), è contattabile al seguente indirizzo mail: rpcd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento quali: Prefetture, Inps, Inail. I Suoi dati, inoltre, vengono comunicati a Finlombarda SpA, soggetto fornitore incaricato dell’assistenza tecnica per lo svolgimento delle istruttorie, e ad Aria SpA, soggetto fornitore del sistema informatico per la presentazione delle domande relative al “Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia”, in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

6. Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario al trattamento relativamente alle finalità per le quali sono raccolti e trattati, ovvero per le procedure di concessione, erogazione e controllo successivo previste dal "Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia" e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). In particolare, i dati da lei trasmessi verranno conservati per la durata di 10 anni dalla data di erogazione del contributo.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili, con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo: Regione Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Sviluppo Economico, U.O. Commercio, servizi e fiere.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di Controllo.

Serie Ordinaria n. 37 - Mercoledì 09 settembre 2020

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

D.d.u.o. 4 settembre 2020 - n. 10257

Infopoint Valmasino – Conferma Riconoscimento e modifica del riconoscimento da infopoint standard stagionale a infopoint diffuso stagionale

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
MARKETING TERRITORIALE MODA E DESIGN

Vista la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare l'articolo 11 «Strutture d'informazione e accoglienza turistica»;

Visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.» ed in particolare l'art. 103 «Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza»;

Visto il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» ed in particolare l'art. 37 «Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza»;

Richiamati:

- il regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 «Definizione della denominazione, delle caratteristiche e del logo delle strutture di informazione e accoglienza turistica»;
- la d.g.r. 16 dicembre 2019, n. 2651 «Criteri per l'istituzione delle strutture di informazione e accoglienza turistica in attuazione dell'art. 11, comma 5, della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle relative attività – modifica della d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816», pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia del 7 gennaio 2020;
- il d.d.s. 20 gennaio 2017, n. 486 «Immagine coordinata degli Infopoint - Approvazione del Brandbook»;
- la delibera della provincia di Sondrio 22 luglio 2010, n. 33 con cui è stato concesso il nulla osta alla struttura di informazione e accoglienza turistica di Valmasino;
- il d.d.u.o. 10 luglio 2017, n. 8344 con cui è stato assegnato il kit per l'adeguamento all'immagine coordinata all'infopoint standard stagionale Valmasino, localizzato nel Comune di Valmasino, via Roma, 2, Provincia di Sondrio, gestito dal Comune;

Richiamato in particolare dell'allegato A della succitata d.g.r. 2651/2019 il punto 8 in cui si prevede che:

- gli infopoint riconosciuti alla data di approvazione del presente provvedimento devono confermare alla Direzione Generale Competente entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BURL della deliberazione il rispetto dei criteri previsti dalla stessa. Sono possibili variazioni di tipologie degli infopoint e dei periodi e orari di apertura previa richiesta di modifica del riconoscimento già concesso;
- agli infopoint già riconosciuti che non rispondono più ai requisiti minimi di orario, dotazioni e servizi previsti dalla presente deliberazione, sarà revocato il riconoscimento;
- la conferma o meno del riconoscimento avviene con decreto del dirigente regionale competente;

Dato atto che il termine ultimo per presentare la richiesta di conferma del riconoscimento è stato fissato al 27 luglio 2020 in applicazione della sospensione dei termini prevista dall'art. 103 del d.l. 18/2020 convertito in l. 27/2020 e dell'art. 37 del d.l. 23/2020, convertito in l. 40/2020;

Dato atto che:

- con PEC protocollo n. P3.2020.0002887 del 24 luglio 2020 è pervenuta la richiesta di conferma del riconoscimento da parte del Comune di Valmasino, soggetto gestore dell'infopoint localizzato nello stesso Comune, Provincia di Sondrio, via Roma, 2, quale Infopoint Valmasino, modificandone la tipologia da infopoint standard stagionale a infopoint diffuso stagionale;
- con PEC protocollo n. P3.2020.0002995 del 30 luglio 2020 Regione Lombardia ha chiesto al Comune di Valmasino di integrare la relazione con il piano finanziario, la struttura or-

ganizzativa e le dotazioni presenti nell'infopoint;

- con PEC protocollo n. P3.2020.0003120 del 6 agosto 2020 il Comune di Valmasino ha trasmesso le integrazioni richieste;

Dato atto che l'infopoint:

- garantisce una apertura stagionale di 3 mesi (15 giugno - 15 settembre);
- ha in via ordinaria un orario superiore a 30 ore settimanali;
- ha come soggetto gestore il Comune di Valmasino, unico interlocutore per Regione Lombardia;

Dato atto che le disposizioni in materia di organizzazione e personale adottate dalla giunta regionale a causa dell'emergenza COVID-19 dal 6 marzo 2020 al 30 luglio 2020 (da ultimo il decreto del Segretario Generale n. 9339 del 30 luglio 2020) prevedono che fino al 14 settembre 2020 i servizi esterni e le missioni del personale possono essere svolte soltanto nel caso in cui le verifiche non possono essere eseguite da remoto mediante il ricorso a modalità telematiche;

Preso atto del verbale della verifica da remoto mediante il ricorso a modalità telematiche effettuato il giorno 3 settembre 2020, agli atti dell'ufficio, che conferma il rispetto dei requisiti previsti dall'allegato A della d.g.r. 2651/2019 da parte dell'infopoint diffuso stagionale Valmasino;

Valutata con esito positivo la richiesta del Comune di Valmasino, con l'allegata documentazione, conservata agli atti dell'ufficio:

- una scheda di sintesi con le informazioni relative alla struttura, ai servizi, alla gestione e al personale;
- una relazione che contiene il programma delle attività e delle funzioni, il piano finanziario, la struttura organizzativa e le dotazioni presenti;
- la planimetria dei locali;
- le foto di interni ed esterni per la verifica dell'immagine coordinata;

Stabilito quindi di confermare il riconoscimento all'infopoint Valmasino, localizzato nel Comune di Valmasino, Provincia di Sondrio, via Roma, 2, gestito dallo stesso Comune, modificandone la tipologia da infopoint standard stagionale a infopoint diffuso stagionale;

Dato atto che la revoca del riconoscimento potrà avvenire nei casi previsti dal punto 11 dell'allegato A della d.g.r. 2651/2019;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i termini previsti dalla d.g.r. 2651/2019;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. Di confermare, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate, il riconoscimento all'infopoint Valmasino, localizzato nel Comune di Valmasino, Provincia di Sondrio, via Roma, 2, gestito dallo stesso Comune, modificandone la tipologia da infopoint standard stagionale a infopoint diffuso stagionale.

2. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo al Comune di Valmasino.

3. Di aggiornare l'elenco degli infopoint pubblicato sul sito di Regione Lombardia con l'inserimento dell'infopoint diffuso stagionale Valmasino.

La dirigente
Paola Negroni

D.d.u.o. 4 settembre 2020 - n. 10258
Infopoint diffuso stagionale Valgerola - Conferma riconoscimento

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
 MARKETING TERRITORIALE MODA E DESIGN

Vista la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare l'articolo 11 «Strutture d'informazione e accoglienza turistica»;

Visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.» ed in particolare l'art. 103 «Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza»;

Visto il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» ed in particolare l'art. 37 «Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza»;

Richiamati:

- il regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 «Definizione della denominazione, delle caratteristiche e del logo delle strutture di informazione e accoglienza turistica»;
- la d.g.r. 16 dicembre 2019, n. 2651 «Criteri per l'istituzione delle strutture di informazione e accoglienza turistica in attuazione dell'art. 11, comma 5, della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle relative attività -- modifica della d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816», pubblicato sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia del 7 gennaio 2020;
- il d.d.s. 20 gennaio 2017, n. 486 «Immagine coordinata degli Infopoint - Approvazione del Brandbook»;
- il d.d.u.o. 26 gennaio 2018, n. 914 con cui è stato riconosciuto l'Infopoint diffuso stagionale, localizzato nel Comune di Gerola Alta, Provincia di Sondrio, via Nazionale, 5, gestito da Ecomuseo della Valgerola;

Richiamato in particolare dell'allegato A della succitata d.g.r. 2651/2019 il punto 8 in cui si prevede che:

- gli infopoint riconosciuti alla data di approvazione del presente provvedimento devono confermare alla Direzione Generale Competente entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BURL della deliberazione il rispetto dei criteri previsti dalla stessa. Sono possibili variazioni di tipologie degli infopoint e dei periodi e orari di apertura previa richiesta di modifica del riconoscimento già concesso;
- agli infopoint già riconosciuti che non rispondono più ai requisiti minimi di orario, dotazioni e servizi previsti dalla presente deliberazione, sarà revocato il riconoscimento;
- la conferma o meno del riconoscimento avviene con decreto del dirigente regionale competente;

Dato atto che il termine ultimo per presentare la richiesta di conferma del riconoscimento è stato fissato al 27 luglio 2020 in applicazione della sospensione dei termini prevista dall'art. 103 del d.l. 18/2020 convertito in l. 27/2020 e dell'art. 37 del d.l. 23/2020, convertito in l. 40/2020;

Dato atto che con PEC protocollo n. P3.2020.0002850 del 22 luglio 2020 è pervenuta la richiesta di conferma del riconoscimento da parte dell'Ecomuseo della Valgerola, soggetto gestore dell'infopoint localizzato nel Comune di Gerola Alta Provincia di Sondrio, via Nazionale, 5 quale Infopoint diffuso stagionale Valgerola;

Dato atto che l'infopoint:

- garantisce una apertura stagionale di 4 mesi distribuiti durante l'anno (gennaio, giugno-settembre, dicembre);
- ha in via ordinaria un orario di 30 ore settimanali;
- ha come soggetto gestore l'Ecomuseo della Valgerola, unico interlocutore per Regione Lombardia;

Dato atto che le disposizioni in materia di organizzazione e personale adottate dalla giunta regionale a causa dell'emergenza COVID-19 dal 6 marzo 2020 al 30 luglio 2020 (da ultimo il decreto del Segretario Generale n. 9330 del 30 luglio 2020) prevedono che fino al 14 settembre 2020 i servizi esterni e le missioni

del personale possono essere svolte soltanto nel caso in cui le verifiche non possono essere eseguite da remoto mediante il ricorso a modalità telematiche;

Preso atto del verbale della verifica da remoto mediante il ricorso a modalità telematiche effettuato il giorno 3 settembre 2020, agli atti dell'ufficio, che conferma il rispetto dei requisiti previsti dall'allegato A della d.g.r. 2651/2019 da parte dell'infopoint diffuso stagionale Valgerola;

Valutata con esito positivo la richiesta dell'Ecomuseo della Valgerola, con l'allegata documentazione, conservata agli atti dell'ufficio:

- una scheda di sintesi con le informazioni relative alla struttura, ai servizi, alla gestione e al personale;
- una relazione che contiene il programma delle attività e delle funzioni, il piano finanziario, la struttura organizzativa e le dotazioni presenti;
- la planimetria dei locali;
- le foto di interni ed esterni per la verifica dell'immagine coordinata;
- la Dichiarazione del Comune di Gerola Alta sulla rilevanza turistica dell'Infopoint per il territorio;

Stabilito quindi di confermare il riconoscimento all'infopoint diffuso stagionale Valgerola, localizzato nel Comune di Gerola Alta, Provincia di Sondrio, via Nazionale, 5, gestito dall'Ecomuseo della Valgerola;

Dato atto che la revoca del riconoscimento potrà avvenire nei casi previsti dal punto 11 dell'allegato A della d.g.r. 2651/2019;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i termini previsti dalla d.g.r. 2651/2019;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. Di confermare, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate, il riconoscimento all'infopoint diffuso stagionale Valgerola, localizzato nel Comune di Gerola Alta, Provincia di Sondrio, via Nazionale, 5, gestito dall'Ecomuseo della Valgerola.

2. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo all'Ecomuseo della Valgerola.

3. Di aggiornare l'elenco degli infopoint pubblicato sul sito di Regione Lombardia con l'inserimento dell'infopoint diffuso stagionale Valgerola.

La dirigente
 Paola Negroni

Serie Ordinaria n. 37 - Mercoledì 09 settembre 2020

**D.d.u.o. 4 settembre 2020 - n. 10259
 Infopoint standard Valseriana e Val di Scalve, infopoint
 standard Borghi della Presolana - Conferma riconoscimento.
 infopoint diffuso stagionale ARS Val di Scalve, infopoint diffuso
 Terre del Vescovado - Riconoscimento**

 LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
 MARKETING TERRITORIALE MODA E DESIGN

Vista la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare l'articolo 11 «Strutture d'informazione e accoglienza turistica»;

Visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.» ed in particolare l'art. 103 «Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza»;

Visto il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» ed in particolare l'art. 37 «Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza»;

Richiamati:

- il regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 «Definizione della denominazione, delle caratteristiche e del logo delle strutture di informazione e accoglienza turistica»;
- la d.g.r. 16 dicembre 2019, n. 2651 «Criteri per l'istituzione delle strutture di informazione e accoglienza turistica in attuazione dell'art. 11, comma 5, della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle relative attività -- modifica della d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816», pubblicato sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia del 7 gennaio 2020;
- il d.d.s. 20 gennaio 2017, n. 486 «Immagine coordinata degli Infopoint - Approvazione del Brandbook»;
- la delibera della Provincia di Bergamo 7 marzo 2011, n. 111 con cui è stato concesso il nulla osta alla struttura di informazione e accoglienza turistica di Ponte Nossia;
- il d.d.u.o. 24 luglio 2017, n. 9103 con cui:
 - è stata assegnato il kit per l'adeguamento all'immagine coordinata all'infopoint standard Valseriana e Val di Scalve, localizzato nel Comune di Ponte Nossia, Provincia Bergamo, via Europa 11/c, gestito da Promoserio;
 - è stato riconosciuto e assegnato il kit per l'adeguamento all'immagine coordinata all'infopoint standard Borghi della Presolana, localizzato nel Comune di Rovetta, Provincia di Bergamo, via Veneto 3/d, gestito da Promoserio;

Richiamato in particolare dell'allegato A della succitata d.g.r. 2651/2019:

- il punto 2 in cui si prevede che:
 - in base all'art. 11, comma 4 della legge regionale n. 27/2015 le attività degli Infopoint sono svolte da enti pubblici, anche associati, da partenariati fra enti pubblici e privati oppure da soggetti privati;
 - i soggetti sopracitati che intendono istituire un Infopoint richiedono il riconoscimento alla Direzione Generale competente allegando alla richiesta una relazione che contiene il programma delle attività e delle funzioni, il piano finanziario, la struttura organizzativa e le dotazioni previste, compresa la planimetria e il rendering della struttura nel rispetto dell'immagine omogenea e coordinata di cui al Regolamento regionale n. 9 del 22 novembre 2016 e sue successive modificazioni;
 - la Direzione Generale competente per materia provvede al riconoscimento dell'Infopoint entro sessanta giorni dal ricevimento dalla richiesta ed effettua l'istruttoria, comprensiva di sopralluogo in loco. Trascorso inutilmente tale termine, il provvedimento di riconoscimento si intende rilasciato. In caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni documentali, il termine viene sospeso fino alla ricezione dei medesimi da parte della Direzione Generale;
 - il soggetto che ottiene il riconoscimento per l'infopoint assume la denominazione di soggetto gestore e resta

l'unico interlocutore per Regione Lombardia, nonché destinatario di eventuali misure di sostegno;

- il punto 8 in cui si prevede che:
 - gli infopoint riconosciuti alla data di approvazione del presente provvedimento devono confermare alla Direzione Generale Competente entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BURL della Deliberazione il rispetto dei criteri previsti dalla stessa. Sono possibili variazioni di tipologie degli infopoint e dei periodi e orari di apertura previa richiesta di modifica del riconoscimento già concesso;
 - gli infopoint già riconosciuti che non rispondono più ai requisiti minimi di orario, dotazioni e servizi previsti dalla presente deliberazione, sarà revocato il riconoscimento;
 - la conferma o meno del riconoscimento avviene con decreto del dirigente regionale competente;

Dato atto che il termine ultimo per presentare la richiesta di conferma del riconoscimento è stato fissato al 27 luglio 2020 in applicazione della sospensione dei termini prevista dall'art. 103 del d.l. 18/2020 convertito in l. 27/2020 e dell'art. 37 del d.l. 23/2020, convertito in l. 40/2020;

Dato atto che:

- con PEC protocollo n. P3.2020.0002814, n. P3.2020.0002815, n. P3.2020.0002816 del 20 luglio 2020 e n. P3.2020.0002843 del 21 luglio 2020 sono pervenute da parte Promoserio:
- le richieste di conferma del riconoscimento:
 - dell'infopoint localizzato nel Comune di Ponte Nossia, Provincia Bergamo, via Europa 11/c, quale Infopoint standard Valseriana e Val di Scalve;
 - dell'infopoint localizzato nel Comune di Rovetta, Provincia di Bergamo, via Veneto 3/d, quale infopoint standard Borghi della Presolana;
- le richieste di nuovo riconoscimento:
 - dell'infopoint localizzato nel Comune di Vilminore di Scalve, Provincia di Bergamo, Piazza Giustizia, quale infopoint diffuso stagionale ARS Val di Scalve;
 - dell'infopoint localizzato nel Comune di Scanzorosciate, Provincia di Bergamo, Piazza della Costituzione, 1, quale infopoint diffuso, Terre del Vescovado;

Dato atto che gli infopoint citati hanno come soggetto gestore Promoserio, unico interlocutore per Regione Lombardia, e presentano le seguenti caratteristiche:

- l'infopoint Valseriana e Val di Scalve e infopoint Borghi della Presolana:
 - garantiscono una apertura annuale;
 - hanno in via ordinaria un orario superiore alle 40 ore settimanali;
- infopoint ARS Val di Scalve:
 - garantisce in via ordinaria un orario superiore alle 30 ore settimanali limitatamente a 3 mesi (luglio, agosto, 6 dicembre-6 gennaio);
- infopoint Terre del Vescovado:
 - garantisce una apertura annuale;
 - ha in via ordinaria un orario di 30 ore settimanali;

Dato atto che le disposizioni in materia di organizzazione e personale adottate dalla giunta regionale a causa dell'emergenza COVID-19 dal 6 marzo 2020 al 30 luglio 2020 (da ultimo il decreto del Segretario Generale n. 9330 del 30 luglio 2020) prevedono che fino al 14 settembre 2020 i servizi esterni e le missioni del personale possono essere svolte soltanto nel caso in cui le verifiche non possono essere eseguite da remoto mediante il ricorso a modalità telematiche;

Preso atto dei verbali della verifica da remoto mediante il ricorso a modalità telematiche effettuati il giorno 3 settembre 2020, agli atti dell'ufficio, che conferma il rispetto dei requisiti previsti dall'allegato A della d.g.r. 2651/2019 da parte dell'infopoint standard Valseriana e Val di Scalve, dell'infopoint standard Borghi della Presolana, dell'infopoint diffuso stagionale ARS Val di Scalve, dell'infopoint diffuso Terre del Vescovado;

Valutate con esito positivo le richieste Promoserio relative agli infopoint succitati, con l'allegata documentazione, conservata agli atti dell'ufficio:

- una scheda di sintesi con le informazioni relative alla struttura, ai servizi, alla gestione e al personale;
- una relazione che contiene il programma delle attività e

delle funzioni, il piano finanziario, la struttura organizzativa e le dotazioni presenti;

- la planimetria dei locali;
- le foto di interni ed esterni per la verifica dell'immagine coordinata;
- la Dichiarazione del Comune di Ponte Nossola, Rovetta, Vilminore di Scalve e Scanzorosciate rispettivamente sulla rilevanza turistica dell'Infopoint standard Valseriana e Val di Scalve, dell'infopoint standard Borghi della Presolana, dell'infopoint diffuso stagionale ARS Val di Scalve, dell'infopoint diffuso Terre del Vescovado;

Stabilito quindi di confermare il riconoscimento ai seguenti infopoint gestiti da Promoserio:

- Infopoint standard Valseriana e Val di Scalve localizzato nel Comune di Ponte Nossola, Provincia Bergamo, via Europa 11/c;
- infopoint standard Borghi della Presolana localizzato nel Comune di Rovetta, Provincia di Bergamo, via Veneto 3/d;
- infopoint diffuso stagionale ARS Val di Scalve localizzato nel Comune di Vilminore di Scalve, Provincia di Bergamo, Piazza Giustizia;
- infopoint diffuso, Terre del Vescovado localizzato nel Comune di Scanzorosciate, Provincia di Bergamo, Piazza della Costituzione, 1;

Dato atto che la revoca del riconoscimento potrà avvenire nei casi previsti dal punto 11 dell'allegato A della d.g.r. 2651/2019;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i termini previsti dalla d.g.r. 2651/2019;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. Di confermare, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate, il riconoscimento ai seguenti infopoint gestiti da Promoserio:

- Infopoint standard Valseriana e Val di Scalve localizzato nel Comune di Ponte Nossola, Provincia Bergamo, via Europa 11/c;
- infopoint standard Borghi della Presolana localizzato nel Comune di Rovetta, Provincia di Bergamo, via Veneto 3/d;
- infopoint diffuso stagionale ARS Val di Scalve localizzato nel Comune di Vilminore di Scalve, Provincia di Bergamo, Piazza Giustizia;
- infopoint diffuso, Terre del Vescovado localizzato nel Comune di Scanzorosciate, Provincia di Bergamo, Piazza della Costituzione, 1;

2. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo Promoserio.

3. Di aggiornare l'elenco degli infopoint pubblicato sul sito di Regione Lombardia con l'inserimento dell'Infopoint standard Valseriana e Val di Scalve, dell'infopoint standard Borghi della Presolana, dell'infopoint diffuso stagionale ARS Val di Scalve, dell'infopoint diffuso Terre del Vescovado.

La dirigente
Paola Negroni

Serie Ordinaria n. 37 - Mercoledì 09 settembre 2020

D.d.u.o. 4 settembre 2020 - n. 10260
Infopoint standard Varenna – Conferma riconoscimento e
modifica della tipologia da annuale a stagionaleLA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
MARKETING TERRITORIALE MODA E DESIGN

Vista la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare l'articolo 11 «Strutture d'informazione e accoglienza turistica»;

Visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.» ed in particolare l'art. 103 «Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza»;

Visto il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» ed in particolare l'art. 37 «Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza»;

Richiamati:

- il regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 «Definizione della denominazione, delle caratteristiche e del logo delle strutture di informazione e accoglienza turistica»;
- la d.g.r. 16 dicembre 2019, n. 2651 «Criteri per l'istituzione delle strutture di informazione e accoglienza turistica in attuazione dell'art. 11, comma 5, della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle relative attività – modifica della d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816», pubblicato sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia del 7 gennaio 2020;
- il d.d.s. 20 gennaio 2017, n. 486 «Immagine coordinata degli Infopoint - Approvazione del Brandbook»;
- il d.d.u.o. 5 settembre 2017, n. 10561 con cui è stato riconosciuto l'Infopoint standard Varenna, localizzato nel Comune di Varenna, Provincia di Lecco, via IV Novembre, 7, gestito dal Comune di Varenna;

Richiamato in particolare dell'allegato A della succitata d.g.r. 2651/2019 il punto 8 in cui si prevede che:

- gli infopoint riconosciuti alla data di approvazione del presente provvedimento devono confermare alla Direzione Generale Competente entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BURL della deliberazione il rispetto dei criteri previsti dalla stessa. Sono possibili variazioni di tipologie degli infopoint e dei periodi e orari di apertura previa richiesta di modifica del riconoscimento già concesso;
- agli infopoint già riconosciuti che non rispondono più ai requisiti minimi di orario, dotazioni e servizi previsti dalla presente deliberazione, sarà revocato il riconoscimento;
- la conferma o meno del riconoscimento avviene con decreto del dirigente regionale competente;

Dato atto che il termine ultimo per presentare la richiesta di conferma del riconoscimento è stato fissato al 27 luglio 2020 in applicazione della sospensione dei termini prevista dall'art. 103 del d.l. 18/2020 convertito in l. 27/2020 e dell'art. 37 del d.l. 23/2020, convertito in l. 40/2020;

Dato atto che

- con PEC protocollo n. P3.2020.0002522 del 2 luglio 2020 è pervenuta la richiesta di conferma del riconoscimento da parte del Comune di Varenna, soggetto gestore dell'infopoint localizzato nel Comune di Varenna, Provincia di Lecco, via IV Novembre, 7 quale Infopoint standard stagionale Varenna, precedentemente riconosciuto con apertura annuale;
- con PEC protocollo n. P3.2020.0002532 del 03 luglio 2020 Regione Lombardia ha chiesto il rinvio della scheda di sintesi con l'indicazione come soggetto gestore del Comune di Varenna in coerenza con il soggetto che ha presentato la domanda e che era già titolare del riconoscimento nonché di integrare la relazione con l'indicazione del piano finanziario;
- con PEC protocollo n. P3.2020.0002573 e n. P3.2020.0002577 del 7 luglio 2020 il Comune di Varenna ha trasmesso quanto richiesto;

Dato atto che l'infopoint:

- garantisce una apertura stagionale di 8 mesi (marzo-ottobre);
- ha in via ordinaria un orario di 40 ore settimanali;
- ha come soggetto gestore il Comune di Varenna, unico interlocutore per Regione Lombardia;

Dato atto che le disposizioni in materia di organizzazione e personale adottate dalla giunta regionale a causa dell'emergenza COVID-19 dal 6 marzo 2020 al 30 luglio 2020 (da ultimo il decreto del Segretario Generale n. 9330 del 30 luglio 2020) prevedono che fino al 14 settembre 2020 i servizi esterni e le missioni del personale possono essere svolte soltanto nel caso in cui le verifiche non possono essere eseguite da remoto mediante il ricorso a modalità telematiche;

Preso atto del verbale della verifica da remoto mediante il ricorso a modalità telematiche effettuato il giorno 3 settembre 2020, agli atti dell'ufficio, che conferma il rispetto dei requisiti previsti dall'allegato A della d.g.r. 2651/2019 da parte dell'infopoint standard stagionale Varenna;

Valutata con esito positivo la richiesta del Comune di Varenna, con l'allegata documentazione, conservata agli atti dell'ufficio:

- una scheda di sintesi con le informazioni relative alla struttura, ai servizi, alla gestione e al personale;
- una relazione che contiene il programma delle attività e delle funzioni, il piano finanziario, la struttura organizzativa e le dotazioni presenti;
- la planimetria dei locali;
- le foto di interni ed esterni per la verifica dell'immagine coordinata;

Stabilito quindi di confermare il riconoscimento all'infopoint standard stagionale Varenna, localizzato nel localizzato nel Comune di Varenna, Provincia di Lecco, via IV Novembre, 7, gestito dal Comune di Varenna;

Dato atto che la revoca del riconoscimento potrà avvenire nei casi previsti dal punto 11 dell'allegato A della d.g.r. 2651/2019;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i termini previsti dalla d.g.r. 2651/2019;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. Di confermare, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate, il riconoscimento all'infopoint standard stagionale Varenna, localizzato nel localizzato nel Comune di Varenna, Provincia di Lecco, via IV Novembre, 7, gestito dal Comune di Varenna.

2. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo al Comune di Varenna.

3. Di aggiornare l'elenco degli infopoint pubblicato sul sito di Regione Lombardia con l'inserimento dell'infopoint standard stagionale Varenna.

La dirigente
Paola Negroni